

MOGC

Consap Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

ex D.lgs. n. 231/2001

APPROVATO DAL CONSIGLIO

DI AMMINISTRAZIONE IL 25.09.2025

DOCUMENTO AD USO PUBBLICO

Documento di proprietà della Consap Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.

Sono vietate copie e distribuzioni, per intero o in parte, non espressamente autori

SOMMARIO

PARTE GENERALE

CAPITOLO 1 RIFERIMENTI NORMATIVI	7
1. PROFILI NORMATIVI DEL D. LGS. 231/2001	7
2. REATI CHE DETERMINANO LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE	7
3. CRITERI DI IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ ALL'ENTE	11
4. LA CONDIZIONE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE	12
5. AUTORE DEL REATO PRESUPPOSTO	14
6. PROFILI SANZIONATORI	15
7. DELITTI TENTATI	17
8. VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE	17
9. REATI COMMESSI ALL'ESTERO	17
10. PRINCIPI ISPIRATORI E PREVISIONI INTEGRATIVE DEL MODELLO	18
11. LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA	20
12. IL RAPPORTO TRA IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E IL PIANO ANTICORRUZIONE	21
13. IL SISTEMA DI WHISTLEBLOWING	24
14. LA SICUREZZA INFORMATICA (NIS 2) E L'INTEGRAZIONE CON IL D.LGS. 231/2001	25
15. IL DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007, N. 231 (ANTIRICICLAGGIO)	27
16. IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI D.LGS. N. 36/2023	28
16.1. IL RUP	30
16.2. LE CAUSE DI ESCLUSIONE ALLE PROCEDURE DI APPALTO	31
16.3. L'ILLECITO PROFESSIONALE GRAVE	33
16.4. IL CODICE DEGLI APPALTI E LA COMPLIANCE	34
16.5. LA RESTORATIVE COMPLIANCE	35
16.6. IL RATING DI LEGALITÀ E LA COMPLIANCE	37
CAPITOLO 2 PROFILI ORGANIZZATIVI	40

1. BREVE STORIA DELLA SOCIETÀ E SUO ATTUALE RUOLO.....	40
2. SUSSIDIARIETÀ, SOLIDARIETÀ E TRASPARENZA.....	41
3. AMPLIAMENTO DELL'AMBITO DI OPERATIVITÀ E PROSPETTIVE FUTURE.....	42
4. SISTEMA DI GOVERNO SOCIETARIO E ASSETTO ORGANIZZATIVO.....	44
4.1. DEFINIZIONE DELLE ATTIVITÀ STRUMENTALI.....	52
4.2. MAPPATURA ATTIVITÀ STRUMENTALI.....	53
4.3. CONTROLLI DI PRIMO LIVELLO O CONTROLLI SPECIFICI.....	57
4.4. CONTROLLI DI SECONDO LIVELLO.....	59
4.5. CONTROLLI DI TERZO LIVELLO O CONTROLLI DI MONITORAGGIO.....	60
5. OBIETTIVI PERSEGUITI CON L'ADOZIONE DEL MODELLO.....	61
6. RESPONSABILITÀ SOCIALE DI IMPRESA E SVILUPPO SOSTENIBILE.....	63
7. DEFINIZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.....	65
8. REGOLE COMPORTAMENTALI A PRESIDIO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE.....	67
9. SISTEMA DISCIPLINARE.....	67
10. APPROVAZIONE E RECEPIMENTO DEL MODELLO.....	68
11. MODIFICA, ATTUAZIONE E VERIFICA DEL MODELLO.....	68
11.1 STORIA DELLE MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL MODELLO.....	68
11.2. MODIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	70
11.3. ATTUAZIONE DEL MODELLO.....	70
12. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO.....	71
13. FORMAZIONE AL PERSONALE.....	72
CAPITOLO 3 METODOLOGIA DI ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI.....	73
1. MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ C.D. SENSIBILI E STRUMENTALI.....	73
2. VALUTAZIONE DEI RISCHI.....	75
2.1. CALCOLO DELLA GRAVITÀ.....	76
2.2. CALCOLO INDICE DI CORRELAZIONE ATTIVITÀ REATO (IC).....	79
2.3. CALCOLO RISCHIO POTENZIALE (RP).....	81
3. VALUTAZIONE DEI CONTROLLI.....	82

4. VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO.	86
5. REGOLE COMPORTAMENTALI A PRESIDIO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE.....	87
CAPITOLO 4 L'ORGANISMO DI VIGILANZA	88
L'ORGANISMO DI VIGILANZA.	88
1. REQUISITI	88
2. FUNZIONI	89
3. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA (REPORTING).	90
4. FLUSSI INFORMATIVI DALL'ORGANISMO DI VIGILANZA.	91

PARTE GENERALE

CAPITOLO 1 RIFERIMENTI NORMATIVI

1. PROFILI NORMATIVI DEL D. LGS. 231/2001

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, emanato in attuazione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300 ed entrato in vigore il 4 luglio 2001 (di seguito, in breve, anche soltanto il Decreto o il D.lgs. 231/2001), ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento la c.d. responsabilità amministrativa degli Enti, adeguando la normativa interna alle convenzioni internazionali in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alle quali l'Italia aveva già da tempo aderito. Il Decreto, recante la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano una peculiare forma di responsabilità amministrativa (assimilabile sostanzialmente a quella penale) a carico degli Enti, che si aggiunge alla responsabilità penale delle persone fisiche (soggetti appartenenti ai vertici aziendali o dipendenti) che hanno commesso il reato.

Le disposizioni del Decreto *si applicano*:

- agli enti forniti di personalità giuridica (società di capitali, associazioni e fondazioni riconosciute);
- alle società ed associazioni anche prive di personalità giuridica;
- agli enti pubblici economici,

non si applicano:

- allo Stato
- agli enti pubblici territoriali
- agli enti pubblici non economici
- agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (ad es. partiti politici, sindacati).

Gli enti rispondono per l'illecito amministrativo derivante dalla commissione, o dalla tentata commissione, di taluni reati e illeciti amministrativi da parte di soggetti ad essi funzionalmente legati, con la conseguente possibilità di essere destinatari di sanzioni pecuniarie e interdittive in grado di incidere in maniera significativa sull'esercizio della loro attività.

2. REATI CHE DETERMINANO LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE (C.D. REATI-PRESUPPOSTO)

L'ente può essere chiamato a rispondere solo in relazione a determinati reati, c.d. reati presupposto, individuati dal Decreto, nonché dalle leggi che espressamente richiamano la disciplina del Decreto.

Tabella riepilogativa dei reati presupposto

Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture [Articolo modificato dalla L. 161/2017 e dal D.lgs.n.75 del 14 luglio 2020]
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati [Articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008, modificato dai D.lgs. n.7 e n. 8/2016, dal D.L. n. 105/2019 e da Legge n.90 del 28 giugno 2024]
Art. 24-ter	Delitti di criminalità organizzata [Articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009, modificato dalla L. 69/2015 e da D.lgs.n.19 del 2 marzo 2023]
Art. 25	Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione [Articolo modificato dalla L. n. 190/2012, dalla Legge n. 3 del 9 gennaio 2019 dal D.lgs.n.75 del 14 luglio 2020 e dalla Legge n.112 dell'8 agosto 2024]
Art. 25-bis	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento Articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.lgs.n.125/2016]
Art. 25-bis.1	Delitti contro l'industria e il commercio [Articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]
Art. 25-ter	Reati societari [Articolo aggiunto dal D.lgs.n.61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015 e successivamente dal D.lgs. n.38/2017 e da D.lgs.n.19 del 2 Marzo 2023]

Art. 25-quater

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali [Articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003]

Art. 25-quater.1

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 583-bis c.p.) [Articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]

Art. 25-quinquies

Delitti contro la personalità individuale [Articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003 e modificato dalla L. n. 199/2016]

Art. 25-sexies

Reati di abuso di mercato [Articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005] e altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187-quinquies TUF) [articolo modificato dal D.lgs. n. 107/2018 e dalla Legge n. 238 del 23 Dicembre 2021]

Art. 25-septies

Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro [Articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007]

Art. 25-octies

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio [Articolo aggiunto dal D.lgs.n.231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e da D.lgs.n.195 dell'8 novembre 2021]

Art. 25-octies.1

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori
[Articolo aggiunto dal D.lgs.n.184 del 18 novembre 2021e modificato da D.L.10 agosto 2023 n.105 coordinato con la Legge di conversione n. 137 del 9 ottobre 2023]

Art. 25-novies

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore [Articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]

Art. 25-decies

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria [Articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]

Art. 25-undecies

Reati ambientali [Articolo aggiunto dal D.lgs.n.121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, dal D.lgs. n. 21/2018 e dal Decreto-legge n.116 dell'8 agosto 2025]

Art. 25-duodecies

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare [Articolo aggiunto dal D.lgs.n.109/2012 e modificato dalla Legge n. 161/2017]

Art. 25-terdecies

Razzismo e xenofobia [Articolo aggiunto dalla L. n. 167/ 2017 e modificato dal D.lgs.n.21/2018]

Art. 25-quaterdecies

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati [Articolo aggiunto dall'Art.5 della L.n.39/2019]

Art. 25-quinquiesdecies

Reati tributari [Articolo aggiunto dal D.L. n.124/2019 coordinato con Legge di conversione n.157/2019 e modificato dal D.lgs.n.75/2020]

Art. 25-sexiesdecies

Contrabbando [Articolo aggiunto dal D.lgs.n.75/2020]

Art. 25-septiesdecies

Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale [Articolo aggiunto da L.n.22 del 09 marzo 2022]

Art. 25-duodevicies

Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici [Articolo aggiunto da L.n.22 del 09 marzo 2022]

Art. 25-undevicies

Delitti contro gli animali [Articolo aggiunto da L.n.82 del 06 giugno 2025]

Art. 26

Delitti tentati

Art. 12, Legge n. 9/2013

Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]

Legge n.146/2006

Reati transnazionali [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti se commessi in modalità transnazionale]

3. CRITERI DI IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ ALL'ENTE

La responsabilità dell'ente deriva dalla commissione dei reati previsti espressamente dal Decreto *nell'interesse o a vantaggio* dell'ente, da parte di *soggetti funzionalmente legati* ad esso; dunque, l'illecito amministrativo dipendente dal reato presupposto viene ascritto all'ente sulla base di un criterio di imputazione sia oggettivo che soggettivo.

Al riguardo, l'art. 5 del Decreto individua i possibili autori del reato dal quale può sorgere anche la responsabilità dell'ente nelle:

- a) *persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli stessi* (cosiddetti soggetti apicali): in tale categoria rientrano il Presidente, l'Amministratore Delegato, i Consiglieri, i Dirigenti;
- b) *persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)* (cosiddetti soggetti sottoposti): a tale categoria appartengono tutti coloro che, all'interno dell'azienda, sono sottoposti alla direzione e vigilanza dei soggetti apicali.

Per espressa volontà del legislatore, l'ente non risponde del reato commesso qualora i soggetti apicali o i dipendenti abbiano agito *nell'interesse esclusivo proprio o di terzi* (art. 5, comma 2, D.lgs. 231/2001).

In proposito, va precisato che il reato si intende commesso nell'interesse dell'ente nel caso in cui, sulla base di una valutazione effettuata *ex ante*, si ritenga che l'autore del reato abbia agito con il proposito di recare all'ente un'utilità di qualsiasi natura, indipendentemente dal suo effettivo conseguimento; il reato si intende, invece, commesso a vantaggio dell'ente nel caso in cui, considerando a posteriori gli effetti della condotta dell'agente (dunque indipendentemente dai suoi iniziali propositi), si possa affermare che l'ente abbia tratto un beneficio di qualsiasi natura dalla realizzazione dell'illecito¹.

I criteri di imputazione di natura soggettiva attengono, invece, al profilo della colpevolezza dell'ente; la responsabilità dell'ente può essere esclusa qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 6 del Decreto.

4. LA CONDIZIONE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE

L'art. 6 del Decreto stabilisce che l'ente non è ritenuto responsabile nel caso in cui dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, *modelli di organizzazione di gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi*; tale locuzione è ripresa anche dal successivo art. 7, con riguardo alla responsabilità dell'ente per i reati commessi dai c.d. soggetti sottoposti.

Sempre l'art. 6 prevede, inoltre, l'istituzione di un organo di controllo interno all'ente con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza dei predetti modelli, nonché di curarne l'aggiornamento.

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo inteso quale complesso di strumenti procedurali, organizzativi e di controllo approntati per prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto – opera quale esimente della responsabilità dell'ente solo se idoneo rispetto alla prevenzione dei reati presupposto e se efficacemente attuato.

Ai sensi del Decreto, il Modello deve prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della Legge e a rilevare ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio di commissione di specifici reati. Più in particolare, ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 3, del D.lgs. 231/2001, il Modello deve rispondere alle seguenti esigenze:

¹ Per quanto attiene ai reati colposi di cui all'art. 25-septies del Decreto, il reato si considera commesso a vantaggio dell'ente nel caso in cui la condotta sia stata realizzata nella prospettiva di far conseguire all'ente un risparmio in termini economici, di risorse e/o un incremento economico conseguente all'aumento della produttività non ostacolata dal rispetto della normativa di prevenzione.

- individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Con riferimento all'efficace attuazione del Modello, il Decreto (all'art. 7) prevede la necessità di una verifica periodica e di una modifica dello stesso, da attuarsi tempestivamente qualora:

- siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni;
- intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente;
- intervengano modifiche normative;
- emergano considerazioni rilevanti dagli esiti delle attività di vigilanza e dalle risultanze delle attività di *audit* interno.

Si evidenzia come la condizione esimente, pur rivestendo in entrambi i casi importanza fondamentale l'adozione e l'efficace attuazione del Modello, operi secondo un diverso meccanismo a seconda che il reato venga commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (c.d. soggetti apicali), o da soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza (c.d. soggetti sottoposti); nel primo caso, l'ente non risponde se prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (l'Organismo di Vigilanza);
- c) i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo in ordine al Modello.

In altre parole, *nell'ipotesi di reati commessi dai vertici*, la responsabilità dell'ente è esclusa qualora quest'ultimo dimostri che il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente i modelli esistenti e che non vi sia stato, altresì, omesso o

insufficiente controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza, appositamente incaricato di vigilare sul corretto funzionamento e sull'effettiva osservanza del modello stesso.

Nel caso in cui, invece, *il reato venga commesso da soggetti sottoposti* alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (c.d. soggetti sottoposti), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza; l'art. 7 del Decreto, tuttavia, prevede che *in ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi*, attribuendo così all'adozione e all'efficace attuazione del Modello valore esimente sulla base di una presunzione relativa.

In tale seconda ipotesi, dunque, l'ente è tenuto a provare la semplice, preventiva adozione ed efficace attuazione del Modello (la cui inidoneità dovrà, se del caso, essere dimostrata dalla pubblica accusa): in sostanza, l'esclusione della responsabilità dell'ente è subordinata all'individuazione e applicazione di procedure di controllo interno adeguate, in relazione alla natura e al tipo di attività svolta, a garantire lo svolgimento dell'attività stessa nel rispetto della Legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

5. AUTORE DEL REATO PRESUPPOSTO

I reati da cui può scaturire, ai sensi del D.lgs. 231/2001, la responsabilità dell'ente, possono essere realizzati tanto dal soggetto posto in posizione apicale, che dal sottoposto alla sua direzione o vigilanza.

Il Decreto prevede, nel caso di reato realizzato dal vertice, una sorta di inversione dell'onere della prova: in tal caso è la Società che deve dimostrare che la commissione del reato è stata resa possibile (soltanto) attraverso una elusione fraudolenta del Modello adottato, prima della commissione del reato stesso, ed efficacemente attuato. Si richiede, inoltre, che non vi sia stato omesso o carente controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza sul rispetto del Modello stesso.

Partendo da queste premesse, si rileva che gli amministratori, i direttori generali, i sindaci, il dirigente preposto, ecc. risultano essere destinatari naturali delle previsioni normative incriminatrici per le quali è configurabile la responsabilità ai sensi del D.lgs. 231/2001. Infatti, alcuni reati ai quali il Decreto ricollega la responsabilità amministrativa dell'ente, sono reati c.d. propri, ovvero possono essere realizzati soltanto da soggetti che rivestono una determinata qualifica soggettiva (es. per i reati societari, i soggetti attivi individuati dalla norma incriminatrice sono esclusivamente

gli amministratori, i sindaci, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i liquidatori e coloro ai quali, per effetto dell'art. 2639 c.c., si estende la qualifica soggettiva). Per effetto di tale indicazione normativa, l'attività di controllo demandata all'Organismo di Vigilanza avrà necessariamente ad oggetto anche l'operato del Consiglio di amministrazione, dell'Amministratore Delegato e del Collegio Sindacale.

6. PROFILI SANZIONATORI

A prescindere dall'eventuale responsabilità amministrativa dell'ente, chiunque commetta uno dei reati sopra indicati sarà, comunque, perseguibile per la condotta illecita che ha posto in essere. Per ciò che concerne la cornice sanzionatoria, l'art. 9 individua, al comma 1, le sanzioni che possono essere comminate all'ente. Precisamente, esse sono:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive:
- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- confisca (sempre disposta con la sentenza di condanna, che consiste nell'acquisizione da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato, ovvero di somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato);
- pubblicazione della sentenza.

Nella commisurazione della sanzione pecuniaria, applicabile laddove si configuri un illecito amministrativo, il giudice determina:

- a) il numero delle quote, tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità della società nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- b) l'importo della singola quota, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della società.

Quanto alle sanzioni interdittive, esse si applicano in relazione alle sole fattispecie penali per le quali esse sono espressamente previste dal D.lgs. 231/01, e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

a) la società ha tratto dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

b) in caso di reiterazione degli illeciti.

Il giudice determina il tipo e la durata della sanzione interdittiva tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso e, se necessario, può applicarle congiuntamente (art. 14, comma 1 e comma 3, D.lgs. 231/2001).

Le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate – nei casi più gravi – in via definitiva. Si segnala, inoltre, in luogo dell'irrogazione della sanzione interdittiva, la possibile prosecuzione dell'attività della società da parte di un commissario nominato dal giudice ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 15 del Decreto.

Le sanzioni interdittive, dunque, sono normalmente temporanee; tuttavia, nei casi più gravi possono eccezionalmente essere applicate con effetti definitivi.

Tali sanzioni possono essere applicate anche in via cautelare, ovvero in assenza di una sentenza di condanna, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Le sanzioni interdittive, tuttavia, non si applicano qualora l'ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

(i) abbia risarcito il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia efficacemente adoperato in tal senso);

(ii) abbia messo a disposizione dell'autorità giudiziaria il profitto del reato;

(iii) abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando e rendendo operativi modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati della specie di quello verificatosi.

Infine, va ricordato come il Decreto preveda anche l'applicabilità di misure cautelari reali in capo all'ente; in particolare, il Giudice può disporre:

- a. in forza dell'art. 53 del Decreto, il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca a norma dell'art. 19 del Decreto medesimo;

- b. in forza dell'art. 54 del Decreto, in ogni stato e grado del processo di merito, il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'ente o delle somme o cose allo stesso dovute, se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato.

7. DELITTI TENTATI

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti inseriti nel catalogo dei reati presupposto, le sanzioni pecuniarie e le sanzioni interdittive sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 del Decreto).

L'esclusione di tali sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto.

8. VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE

Il D.lgs. 231/2001 (artt. 27-33) disciplina il regime della responsabilità amministrativa dell'ente anche in relazione alle vicende modificative dell'ente stesso quali la trasformazione, la fusione, la scissione e la cessione d'azienda, stabilendo quale soggetto sarà chiamato a rispondere della commissione dei reati sarà tenuto a provvedere al pagamento delle sanzioni.

Considerate le peculiarità di Consap S.p.A., quanto alla composizione dell'azionariato, alle previsioni statutarie e alla *governance* (si tratta di una Società per azioni in controllo pubblico, interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, come si avrà modo di vedere nel dettaglio nel successivo paragrafo), si considera remota l'eventualità che si verifichino vicende modificative dell'ente: motivo per cui nel presente Modello ci si limita a richiamare le previsioni contenute al riguardo nel D.lgs. 231/2001.

9. REATI COMMESSI ALL'ESTERO

Secondo l'art. 4 del D.lgs. 231/2001, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati presupposto commessi all'estero.

I reati commessi all'estero:

- devono essere commessi all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Decreto;
- l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- l'ente risponde solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. Il rinvio agli artt. da 7 a 10 c.p. è da coordinare con gli specifici e tassativi reati rilevanti ai fini del Decreto, sicché – anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del D.lgs. 231/2001 – a fronte della serie di reati menzionati dagli artt. 7-10 c.p., la società risponderà soltanto di quelli per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa *ad hoc*;
- sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

Considerata la natura, le caratteristiche e le attività di Consap S.p.A., sulle quali si avrà modo di soffermarsi al successivo paragrafo 2 del presente Modello, si ritiene che la commissione di reati all'estero sia molto poco probabile.

10. PRINCIPI ISPIRATORI E PREVISIONI INTEGRATIVE DEL MODELLO

Consap, nello svolgimento delle attività, impronta la propria azione al perseguimento di obiettivi che vanno al di là della mera erogazione dei servizi in favore della collettività, avendo quale scopo la creazione di valore a beneficio dei vari *stakeholders*, come dichiarato dalla stessa Società nella Carta dei Servizi adottata all'inizio del 2022². Attraverso il Codice etico (che costituisce parte integrante del Modello), la Società ha individuato ed enunciato i principi e i valori che considera fondamentali e imprescindibili, a cui la stessa intende attenersi nella conduzione del *business*, affinché sia improntata anche alla sostenibilità (nella triplice accezione di

² La Carta dei Servizi di Consap è stata redatta in conformità alle prescrizioni normative del D. Lgs 27/10/2009 n. 150 e s.m.i. che richiedono la definizione, misurazione e trasparenza degli *standard* di qualità per attuare il «Ciclo di gestione della *Performance*». Il documento formalizza l'impegno della Società nell'informare gli *stakeholders* sui servizi offerti e sulle loro modalità di erogazione, sugli *standard* minimi garantiti, e sulle tutele previste (sicurezza delle informazioni e protezione dei dati, legalità, rispetto dell'ambiente, tutela dei lavoratori, tutela dei diritti dell'utenza). Il documento è pubblicato nella pagina web Società trasparente del sito internet di Consap nella sezione «*Servizi erogati*».

sostenibilità economica, sociale³ e ambientale⁴): in questa cornice vanno inquadrati i costanti, crescenti sforzi della Società di creare e mantenere un efficace sistema di *governance* e un efficiente gestione delle attività aziendali, anche grazie alla definizione e attuazione di sistemi di *compliance* nei diversi ambiti di rilevanza individuati dalle normative di riferimento (responsabilità amministrativa degli enti, anticorruzione, antiriciclaggio, protezione dei dati personali, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ecc.).

Con la scelta – compiuta nel 2004 e confermata negli anni successivi (attraverso i vari aggiornamenti) – di adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, la Società, nella consapevolezza che un approccio strategico nei confronti del tema della responsabilità sociale delle imprese è sempre più importante per la competitività, riafferma la propria volontà di fare tutto quanto necessario affinché lo svolgimento delle attività avvenga nel rispetto della Legge e dei principi di correttezza, trasparenza e tracciabilità, evitando che possano essere perseguite finalità illecite o conseguiti indebiti vantaggi: in tale ottica, il Modello di organizzazione, gestione e controllo contribuisce a definire un sistema strutturato e organico di processi, procedure e attività di controllo (*ex ante* ed *ex post*), che coinvolge ogni aspetto dell'attività della Società.

Ai fini del presente Modello, sono stati valorizzate le misure organizzativo-gestionali e i controlli esistenti, nella misura in cui essi risultino adeguati allo scopo di prevenzione dei reati-presupposto che il Modello stesso si pone, sono stati fissati dei principi generali di controllo (quali, ad es., la segregazione di funzioni e la previsione di livelli autorizzativi) e sono state definite una serie di parti speciali, a cui le procedure/regolamenti/*policy* interni devono necessariamente ispirarsi. È stato, inoltre, definito un apposito apparato sanzionatorio a presidio dell'osservanza delle

³ Per *sostenibilità sociale*, nella definizione data dalla Commissione Europea nel 1987, si intende uno sviluppo che soddisfi le necessità del presente, senza compromettere la capacità delle prossime generazioni di fare lo stesso; scopo principale della sostenibilità è raggiungere il principio di equità, lottare contro la povertà, quindi in senso più ampio anche il divario sociale e agire per la realizzazione di condizioni di dignità per la vita di ogni uomo

⁴ La *sostenibilità ambientale* implica un utilizzo responsabile delle risorse della natura e l'attenzione alla tutela degli eco-sistemi, prediligendo un uso efficiente delle fonti d'energia (con preferenza per quelle rinnovabili) e sviluppando una maggior consapevolezza dell'impatto delle azioni, favorendo il riciclo e lottando contro gli sprechi, intesi in senso generale.

previsioni (e delle regole) contenuti nel Modello, nonché nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza adottato dalla Società.

11. LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA

In attuazione di quanto previsto all'art. 6, comma 3, del Decreto 231, Confindustria ha definito le proprie Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo (dapprima diffuse in data 7 marzo 2002, poi integrate in data 3 ottobre 2002 con appendice relativa ai reati societari, successivamente aggiornate in data 24 maggio 2004, modificate alla luce delle osservazioni del Ministero della Giustizia del 4 dicembre 2004, poi aggiornate in data 31 marzo 2008, nel giugno 2009, nel marzo 2014 e, da ultimo, a fine giugno 2021). La prima *release* del documento faceva riferimento ai soli reati contro la Pubblica Amministrazione; le Linee Guida sono state poi oggetto di successivi aggiornamenti, come sopra indicato, anche in coerenza con l'ampliamento del Catalogo dei reati presupposto.

I punti fondamentali individuati dalle Linee Guida per la costruzione di un sistema preventivo dei rischi-reato possono essere così brevemente riassunti (pur differenziandosi lievemente tra reati dolosi e reati colposi):

- a) **individuazione delle aree di rischio**, volta a evidenziare le funzioni aziendali nell'ambito delle quali sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal Decreto e secondo quali modalità;
- b) **predisposizione di un sistema di controllo** in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli. Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono:
 - Codice Etico;
 - sistema organizzativo;
 - procedure manuali ed informatiche;
 - poteri autorizzativi e di firma;
 - comunicazione al personale e sua formazione;
 - sistemi di controllo integrato.

Le componenti del sistema di controllo devono essere ispirate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo); tale principio assume valenza centrale anche in funzione della prevenzione delle condotte corruttive rilevanti ai fini della Legge 190/2012, in alternativa al principio della rotazione degli incarichi;
- documentazione dei controlli;

- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione del Codice Etico e del Modello;
- individuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza, riassumibili in:
 - autonomia e indipendenza;
 - professionalità;
 - continuità di azione;
 - previsione di modalità di gestione delle risorse finanziarie;
 - obblighi di informazione dell'Organismo di Vigilanza.

Il mancato rispetto di punti specifici delle predette Linee Guida – che, per loro natura, hanno carattere generale – non inficia la validità del Modello, tenuto conto che esso deve essere necessariamente redatto con specifico riferimento alla realtà concreta della società.

Consap, nella predisposizione del proprio Modello, ha tenuto conto anche dei principi espressi da Confindustria nelle Linee guida citate, nella misura in cui detti principi siano compatibili con le caratteristiche di *governance* e di *business* della Società.

12. IL RAPPORTO TRA IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E IL PIANO ANTICORRUZIONE

La Legge n. 190/2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data 13 novembre 2012 (c.d. Legge anticorruzione) si pone come obiettivo quello di prevenire e reprimere il fenomeno della corruzione nell'ambito della Pubblica Amministrazione, in analogia con quanto già previsto nel settore privato dai Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui al D.lgs. 231/2001.

Il perseguimento di tale obiettivo ha reso necessario definire in modo piuttosto ampio l'ambito soggettivo di applicazione della normativa: l'art. 1, comma 2-*bis* della Legge 190/2012 identifica, tramite rinvio all'art. 2-*bis*, comma 2, del D.lgs. 33/2013, i soggetti che, oltre alle amministrazioni pubbliche, sono tenuti ad adottare il Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (in breve, PTPCT) e ad adempiere, più in generale, agli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza: tra essi figurano anche le società a controllo pubblico.

Il sistema, così come delineato dalla L. 190/2012, si basa sull'individuazione di una specifica figura (interna alle amministrazioni) preposta a vigilare sul funzionamento e la corretta attuazione delle misure di prevenzione adottate (il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, in breve RPCT) e sulla redazione di un apposito documento, appunto il Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza, che contiene le misure organizzative necessarie a mitigare il rischio corruttivo.

Ai sensi dell'art. 1, co. 8, della Legge 190/2012 (così come riformulato dall'art. 41 co.1 lett. g) del D.lgs. 97/2016) *l'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione all'Autorità nazionale Anticorruzione.*

Il PTPCT individua i principali rischi di corruzione presenti nella specifica realtà organizzativa, indica le misure da implementare per la mitigazione dei suddetti rischi, i tempi e le modalità di adozione nonché i soggetti responsabili della loro attuazione. Ai sensi del comma 9 del citato articolo 1 della L. 190/2012, costituiscono contenuti minimi del PTPCT:

- l'individuazione e gestione dei rischi di corruzione;
- il sistema di controlli;
- il Codice di comportamento;
- le misure per la trasparenza;
- la disciplina delle inconferibilità per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali;
- la disciplina delle incompatibilità per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali;
- l'attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici (c.d. *revolving doors*);
- la formazione;
- la tutela del dipendente che segnala illeciti (c.d. *whistleblowing*);
- la rotazione degli incarichi o misure alternative;
- il monitoraggio.

Sono corollari di tali requisiti minimi:

- la nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione;
- l'applicazione degli obblighi sulla trasparenza previsti per le Pubbliche Amministrazioni anche alle società *in house*.

Consap, essendo tenuta, in quanto società in controllo pubblico, all'adempimento degli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza, ha provveduto alla nomina del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e ha adottato il primo PTPCT con delibera del Consiglio di amministrazione del 22 gennaio 2016; alla prima versione del documento, elaborato dal RPCT in stretto coordinamento con l'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001, hanno fatto seguito successivi aggiornamenti su base annuale, in attuazione delle indicazioni contenute nei Piani Nazionali Anticorruzione (PNA) e nelle Determinazioni e Linee Guida dell'ANAC.

Nonostante alcune evidenti analogie, il D.lgs. 231/2001 e la Legge 190/2012 presentano anche notevoli differenze, soprattutto rispetto al concetto di corruzione – e ai rischi ad esso associati – intorno ai quali devono essere costruiti i rispettivi sistemi di prevenzione: il Decreto, infatti, prende a riferimento una elencazione tassativa di fattispecie di reato previste dal Titolo II, Libro II del Codice penale, che potrebbero far sorgere la responsabilità della Società là dove commessi nel suo interesse o vantaggio; la Legge anticorruzione, invece, fa riferimento alla corruzione in termini più ampi, ricomprendendovi non soltanto le ipotesi di reato di rilevanza penalistica, ma anche le situazioni di cattiva amministrazione (c.d. *mala dministration*), cioè le situazioni di significativa deviazione dal perseguimento dell'interesse pubblico a causa del condizionamento degli interessi privati di coloro che amministrano l'ente (in modo non corretto).

Il che si traduce nella diversa finalità preventiva che ispira il Modello di organizzazione, gestione e controllo, da una parte, e il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, dall'altro: il primo, infatti, mira a prevenire la commissione di reati (anche) nell'interesse o a vantaggio dell'ente, mentre il secondo mira a tutelare l'integrità e la correttezza dell'azione di coloro che gestiscono l'ente, prevenendo la commissione di reati in danno dell'ente stesso, a garanzia del buon andamento della pubblica amministrazione.

Nondimeno, data la centralità dei rischi di corruzione (sia attiva che passiva) all'interno di Consap, deve riconoscersi l'esistenza di un rapporto di stretta connessione e interrelazione tra il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e il MOGC adottati dalla Società, in quanto entrambi strumenti volti a prevenire il verificarsi di fenomeni corruttivi che vedano il coinvolgimento dell'organizzazione (e dei soggetti che ne fanno parte): il che giustifica una lettura delle previsioni dei rispettivi documenti, in chiave sistematica, in termini di reciprocità, con particolare riguardo alle misure preventive della corruzione, alla formazione, all'attuazione degli obblighi in materia di trasparenza, alla vigilanza da parte, rispettivamente, dell'Organismo di Vigilanza e del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In conclusione, le previsioni del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza adottato dalla Società (soprattutto per ciò che concerne le prescrizioni e i piani di azione ivi identificati, che sono considerati, ove applicabili, ulteriori presidi di controllo e protocolli comportamentali ai fini della prevenzione dei rischi-reato con riferimento alle fattispecie di cui agli artt. 24 e 25 del D.lgs. 231/2001) integrano il presente Modello e viceversa, nella misura e nei limiti in cui appaiano rilevanti le une rispetto alle altre, a fronte delle pur diverse finalità che i documenti

intendono perseguire. Ne discende che anche l'inosservanza delle previsioni del PTPCT costituiscono una violazione del Modello (e viceversa).

13. IL SISTEMA DI WHISTLEBLOWING

Con l'entrata in vigore del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 l'Italia ha recepito la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 sulla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione. Successivamente l'Autorità Nazionale Anticorruzione, attraverso l'emanazione di specifiche linee guida⁵, ha fornito indicazioni dettagliate sulle modalità di gestione dei canali interni di segnalazione e sulle modalità di presentazione ad ANAC delle segnalazioni esterne, così come previsto dall'art. 10 del D.lgs. n. 24/2023.

Consap, in conformità e in attuazione della suddetta normativa si è dotata di un applicativo *software on-line* (c.d. Piattaforma WB), che consente la trasmissione, la ricezione, la gestione e la conservazione delle segnalazioni in forma scritta con modalità informatiche che garantiscono la riservatezza del soggetto segnalante e la massima sicurezza informatica. La Piattaforma consente, inoltre, di interloquire con il soggetto segnalante e di rendicontare lo stato di avanzamento dell'istruttoria.

In alternativa alla segnalazione in forma scritta (tramite la Piattaforma WB), la Società ha previsto la possibilità di effettuare la segnalazione in forma orale, mediante un incontro diretto con il gestore della segnalazione.

Al fine di assicurare il rispetto degli obblighi di legge e di fornire informazioni chiare sulle modalità, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni, sia interne che esterne, la Società ha emanato una *Policy Whistleblowing* e un Manuale Operativo a cui si rinvia per quanto non espressamente richiamato nel presente paragrafo. I su citati documenti sono resi disponibili a tutto il personale attraverso la intranet aziendale e pubblicati sul sito istituzionale di Consap alla pagina dedicata alle "*segnalazioni whistleblowing*".

Le segnalazioni possono essere effettuate da tutti soggetti di cui all'art. 3 del D.lgs. 24/2023 (lavoratori, collaboratori, liberi professionisti, consulenti, volontari, tirocinanti, azionisti, persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza), la gestione delle Segnalazioni è attribuita al Responsabile

⁵ Delibera n. 311 del 12 luglio 2023, recante "*Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*".

della prevenzione della corruzione e della trasparenza con il supporto, laddove coinvolto, del Servizio *audit, compliance, risk management e privacy*. Qualora la segnalazione afferisca ambiti riguardanti il Modello o condotte rilevanti ai sensi del Decreto 231/2001, il gestore della segnalazione provvederà a coinvolgere l'Organismo di Vigilanza che avrà il compito di:

- a) esaminare e valutare, le segnalazioni aventi ad oggetto la commissione di reati rilevanti ex D.lgs. n. 231/2001 e/o violazioni del MOGC e del Codice Etico, per tali dovendosi intendere anche le violazioni indirette (quindi le violazioni delle procedure aziendali);
- b) effettuare una valutazione congiunta, insieme al gestore della segnalazione, dei casi di comune interesse oppure nel caso in cui non risulti possibile determinare inizialmente in modo esatto l'ambito di rilevanza della segnalazione;
- c) riportare, entro 30 giorni, al gestore della segnalazione gli esiti della valutazione per consentire la chiusura dell'iter di gestione della segnalazione;
- d) laddove accerti la fondatezza della segnalazione predisporre e inviare al gestore della segnalazione un rapporto contenente indicazioni sulla natura della violazione accertata e sulle modalità ritenute più idonee per la rimozione delle criticità riscontrate, ove possibile.

Consap in ottemperanza alle disposizioni contenute nel D.lgs. 24/2023 vieta qualsiasi forma di ritorsione avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione né per chi segnala i presunti illeciti né per chi collabora alle attività di riscontro della loro fondatezza.

Gli atti ritorsivi assunti dalla Società in violazione di quanto disposto dall'art. 17, comma 4, del D.lgs. n. 24/2023 sono nulli e la dichiarazione di nullità spetta all'Autorità giudiziaria.

Il RPCT in veste di gestore della segnalazione riporta annualmente all'Organismo di Vigilanza circa il numero di segnalazioni ricevute unitamente ad un giudizio sintetico sul funzionamento del sistema.

14. LA SICUREZZA INFORMATICA (NIS 2) E L'INTEGRAZIONE CON IL D.LGS. 231/2001

In data 16 ottobre 2024 è entrato in vigore il D.lgs. n.138 del 4 settembre 2024, che ha recepito la Direttiva (UE) 2022/2555, meglio nota come NIS 2, finalizzata a migliorare

il livello di sicurezza informatica in ambito nazionale e a incrementare il livello comune di sicurezza nell'Unione europea migliorando il funzionamento del mercato interno. Il decreto in argomento impone una serie di obblighi in capo ai soggetti destinatari, tra i quali si annovera anche la Consap, che hanno delle importanti ricadute sul presente Modello e in particolare sull'attività che l'Organismo di Vigilanza dovrà svolgere.

Al fine di verificare il corretto adempimento degli obblighi imposti dalla Decreto di cui sopra, l'Organismo di Vigilanza dovrà verificare:

- a) l'avvenuta registrazione obbligatoria sulla Piattaforma dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), nonché la nomina del Responsabile della Sicurezza Informatica e Responsabile degli adempimenti per la conformità alla NIS nei termini indicati;
- b) che la gestione della sicurezza informatica sia inclusa nel Modello e che il rischio cibernetico sia stato valutato e gestito come parte integrante della prevenzione di reati informatici;
- c) sia instaurata una corretta e costante collaborazione con i responsabili della sicurezza informatica;
- d) la predisposizione di piani per la tempestiva notifica di incidenti al fine di garantire una corretta ed adeguata gestione degli incidenti informatici;
- e) che i responsabili aziendali coinvolti siano formati e rispettino le tempistiche previste.

Il decreto in argomento tiene conto delle modifiche normative introdotte alcuni mesi prima dalla Legge n. 90 del 28 giugno 2024 *Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici* (nel seguito anche *legge sulla cybersicurezza*) che ha notevoli impatti in materia di responsabilità amministrativa degli ex D.lgs. 231/2001 alla luce delle modifiche apportate al reato presupposto previsto e punito dall'art. 24-bis del Decreto 231 *Delitti informatici e trattamento illecito di dati*.

Il primo comma dell'art. 24-bis del D.lgs. 231/2001 è stato oggetto di un generale innalzamento delle sanzioni pecuniarie inflitte all'ente in relazione alla commissione di uno dei reati informatici ivi contemplati, ora da 500 a 700 quote, in luogo della precedente cornice edittale da 100 a 200 quote.

Al comma 2 dell'articolo 24-bis, i riferimenti all'articolo 615-quinquies (*"Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico"*), abrogato dalla L. 90/2024, sono stati rimossi e sostituiti con l'articolo 635-quater.1, i cui contenuti sono comunque sovrapponibili, seppur inaspriti dalla previsione di due nuove circostanze aggravanti.

Infine, è stato introdotto il nuovo comma 1-bis, che punisce la nuova fattispecie di estorsione mediante reati informatici (art. 629, comma 3, c.p.) con la sanzione pecuniaria da *trecento a ottocento quote* e con le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del D.lgs. n. 231/01 per una durata non inferiore ai due anni.

15. IL DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007, N. 231 (ANTIRICICLAGGIO)

In seguito alle significative modifiche intervenute nel quadro normativo per effetto dell'entrata in vigore del D.lgs. 125/2019, anche alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate sono stati estesi alcuni specifici adempimenti in materia di antiriciclaggio di cui al D.lgs. 231/2007 e ss.mm.ii. (di seguito, anche Decreto Antiriciclaggio). In particolare, le Società a partecipazione pubblica sono tenute ad inviare, senza ritardo, alla U.I.F. una segnalazione quando *sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa*⁶; l'obbligo sussiste anche con riguardo a dati e informazioni concernenti operazioni rifiutate o interrotte ovvero eseguite in tutto o in parte presso altri destinatari di autonomi obblighi di segnalazione.

Consap, quale società *in house* del Ministero dell'Economia e delle Finanze in relazione a quanto disposto dall'art. 10 del D.lgs. 231/2007, è tenuta ad adempiere agli obblighi di segnalazione sopra richiamati (dalla cui inosservanza può derivare l'applicazione, nei confronti della stessa, di sanzioni amministrative pecuniarie la cui entità è graduata in relazione alla gravità della violazione); pertanto, la Società:

- a. ha provveduto a designare al proprio interno il Gestore delle segnalazioni delle operazioni sospette;
- b. ha definito la propria metodologia di analisi e valutazione dei rischi e ha adottato un proprio Modello Antiriciclaggio, che disciplina il processo di gestione dei rischi (attraverso la previsione di apposite misure di mitigazione) e individua, altresì, le modalità operative e gli specifici obblighi informativi verso il Gestore delle segnalazioni delle operazioni sospette da parte delle strutture aziendali esposte al rischio (flussi informativi), al fine di consentire l'adempimento degli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette.

Rispetto alle fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-*octies* del D.lgs. 231/2001 – sì, pensi, in particolare, alle fattispecie di cui agli artt. 648, 648-*bis* e 648-*ter* del Codice

⁶ Art. 35 D.lgs. n. 231/2007 (Obbligo di segnalazione di operazioni sospette).

penale, la nozione di riciclaggio, di matrice comunitaria, recepita dal Decreto Antiriciclaggio è diversa e più ampia.

Ai sensi dell'art. 2 comma 4 del D.lgs. n. 231/2007 s'intende per riciclaggio:

- a. la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- b. l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- c. l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione dei beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- d. la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere a), b) e c), l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.

Considerate la natura delle attività di *business* e le modalità operative (si ricorda che Consap gestisce attività di pubblico interesse per conto di Pubbliche Amministrazioni, in regime di concessione), la Società risulta assai marginalmente esposta al rischio di commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio di cui al citato art. 25-*octies* del D.lgs. 231/2001.

Nondimeno, il Modello Antiriciclaggio di cui la Società si è dotata, pur rispondendo a finalità e logiche diverse da quelle proprie del D.lgs. 231/2001, nella misura in cui prevede specifici controlli con riferimento all'attività di acquisizione di beni o servizi da parte della Società, costituisce un valido strumento di prevenzione anche dei rischi-reato sopra richiamati; esso, pertanto, integra i presidi previsti dal presente Modello.

16. IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI D.LGS. N. 36/2023

Il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - avente ad oggetto *Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici* - ha introdotto nell'ordinamento italiano il Nuovo Codice dei contratti pubblici (di seguito, in breve, il Codice).

Il provvedimento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 77 del 31 marzo 2023, è entrato in vigore il 1° aprile 2023 ma con decorrenza dell'efficacia dal successivo 1° luglio 2023. È stato, inoltre, previsto un complesso regime transitorio, fino al 31 dicembre 2023, per effetto del quale è stata prevista l'estensione della vigenza di alcune disposizioni del previgente Codice (D.lgs. 50/2016) e del Decreto c.d. "Semplificazioni" (D.L. 76/2020) e del Decreto c.d. Semplificazioni-bis (D.L. 77/2021). Pertanto, l'assetto normativo in essere dopo il 1° luglio 2023 determina la seguente tripartizione:

- a) procedure di affidamento avviate entro la data del 30 giugno 2023, c.d. procedimenti in corso, disciplinate dal vecchio Codice (art. 226, comma 2, D.lgs. 36/2023);
- b) procedure di affidamento avviate dal 1° luglio 2023 in poi, disciplinate dal nuovo Codice;
- c) procedure di affidamento relative a interventi PNRR/PNC, disciplinati, anche dopo il 1° luglio 2023, dalle norme speciali riguardanti tali interventi contenute nel D.L. 77/2021 e ss.mm.ii. e dal nuovo Codice per quanto non regolato dalla disciplina speciale.

Sotto il profilo strutturale, con il D.lgs. 36/2023 il legislatore ha operato un profondo riordino normativo, scegliendo di redigere un codice che non rinvia a ulteriori provvedimenti attuativi ed è immediatamente *"auto-esecutivo, consentendo da subito una piena conoscenza dell'intera disciplina da attuare"*. Ciò è stato possibile mediante un meccanismo di delegificazione: alla consistenza di varie fonti attuative di diversa natura (regolamenti ministeriali, linee guida ANAC, normativa emergenziale) è stato sostituito un sistema delle fonti strutturato su due plessi normativi entrati in vigore simultaneamente: 229 disposizioni e 36 allegati.

La portata applicativa del Codice è molto ampia: esso disciplina tutte le fasi precedenti alla stipula del contratto di appalto (programmazione, progettazione e aggiudicazione) tipiche dell'agire amministrativo, ma, per alcuni profili, si applica anche alla fase di esecuzione, rinviando alle disposizioni del Codice civile per tutto quanto non espressamente disciplinato.

Dal punto di vista sostanziale, l'opera di modernizzazione della disciplina si sviluppa su quattro linee direttrici:

- a) **la semplificazione;**
- b) **l'accelerazione;**
- c) **la digitalizzazione;**
- d) **la tutela dei lavoratori e delle imprese.**

L'aspetto innovativo e particolarmente rilevante del nuovo Codice è tuttavia costituito dalla enunciazione di alcuni principi generali prioritari, di cui i più importanti sono i primi tre declinati nel testo, ossia quelli del **risultato**, della **fiducia** e dell'**accesso al mercato**.

La scelta del legislatore di collocare all'inizio del D.lgs. 36/2023 i già menzionati principi, a cominciare da quello del risultato, segna il passaggio tra la vecchia e la nuova regolamentazione in tema di contratti pubblici e governa l'opera di interpretazione delle norme. In piena discontinuità con l'approccio precedente, l'obiettivo principale della committenza pubblica è che l'affidamento del contratto e la sua esecuzione siano realizzate con la massima tempestività e il miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo, vale a dire il risultato. I principi della concorrenza e della trasparenza ricoprono invece un ruolo funzionale, essendo tutelate non come mero fine ovvero sotto il profilo di formalismi fine a sé stessi, ma come mezzo per la massimizzazione dell'accesso al mercato e per il raggiungimento del più efficiente risultato nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici.

16.1. IL RUP

Figura centrale del nuovo assetto normativo è rappresentata dal RUP, il cui ruolo viene incisivamente valorizzato sin dalla modifica della denominazione - da responsabile unico del procedimento diviene Responsabile Unico del Progetto. Ad esso è attribuita, fin dal primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare, la responsabilità dell'intero ciclo di vita del contratto, ossia dell'insieme dei procedimenti, diversi e autonomi, che vanno dalla fase di programmazione alla fase di esecuzione.

Il RUP è nominato dal responsabile dell'unità organizzativa titolare del potere di spesa presso la stazione appaltante o l'ente concedente ed è individuato tra i dipendenti, anche non aventi la qualifica dirigenziale, purché in possesso dei requisiti e di competenze adeguate all'incarico affidato. L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato. In caso di mancata nomina nell'atto di avvio dell'intervento pubblico, l'incarico è svolto dal responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento.

Ferma restando l'unicità della responsabilità, la stazione appaltante o ente concedente possono scegliere di nominare un responsabile per la fase di programmazione e di progettazione, e un responsabile per la fase di affidamento. Questa soluzione offre il vantaggio di evitare un'eccessiva concentrazione di funzioni in capo al RUP, delegando ad altri lo svolgimento di compiti che hanno natura più strettamente operativa. Ai fini del riparto delle responsabilità, i responsabili di fase rispondono dei compiti loro

affidati, mentre al RUP sono attribuite le responsabilità derivanti dagli obblighi di supervisione, coordinamento, indirizzo e controllo.

16.2. LE CAUSE DI ESCLUSIONE ALLE PROCEDURE DI APPALTO

L'art. 94 si presenta quasi identico all'attuale art. 80 D.lgs. 50/2016 (Codice degli appalti) ed è rubricato **Cause di esclusione automatica**. Tale definizione riprende una definizione invalsa nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea (si veda, fra tutte, CGUE, causa C-210/20, 3 giugno 2021), adottata per identificare quei casi in cui l'estromissione da una gara pubblica o anche il divieto di parteciparvi deriva direttamente da una fonte normativa. Infatti, la Relazione allo schema di decreto legislativo precisa che, quando ricorre una di queste cause di esclusione, *non v'è spazio per alcun margine valutativo della stazione appaltante e cataloga anche quei soggetti destinatari di provvedimenti preclusivi idonei a determinare, per contagio, l'esclusione dell'operatore economico*.

Il comma 1 dell'art. 94 prescrive che è **causa di esclusione** di un operatore economico dalla partecipazione alla gara di appalto – per un periodo di cinque anni – la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna irrevocabile o la sentenza patteggiata per una serie di delitti, consumati o tentati, fra cui compaiono l'associazione per delinquere e per delinquere di stampo mafioso nonché quella finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, varie ipotesi di reato contro la pubblica amministrazione (fra gli altri, artt. 317, 318, 319 c.p.), le false comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.), alcune ipotesi di riciclaggio, reati commessi con finalità di terrorismo e sfruttamento di lavoro minorile e la tratta di esseri umani. A questi, poi, si aggiunge come causa di esclusione automatica *“ogni delitto da cui derivi, come pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione”*.

Il comma 2, poi, prevede come ulteriori ipotesi di esclusione l'applicazione all'operatore economico delle misure interdittive previste all'interno del D.lgs. 159/2011, Codice antimafia, con l'eccezione per l'impresa che è stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell'art. 34**bis** del medesimo decreto legislativo. Dopo la rassegna dei requisiti oggettivi che conducono all'esclusione automatica dalla procedura di contrattazione pubblica, il comma 3 dell'art. 94 si occupa di delineare l'ambito soggettivo di applicazione, stabilendo che *“L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 è disposta se la sentenza o il decreto oppure la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231”*.

Ancora, il comma 5, esclude l'operatore economico a cui è stata applicata la sanzione interdittiva prevista dall'art. 9, comma 2, lett. c) del Decreto 231, cioè il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, o altra sanzione che implichi anche questo divieto. In chiusura, il comma 7 dell'art. 94 prevede che l'esclusione automatica non opera quando il reato è stato depenalizzato, è intervenuta la riabilitazione, sono estinti il reato e la pena (anche accessoria) e in caso di revoca di condanna.

L'art. 95 dello Schema del nuovo Codice dei contratti pubblici, poi, norma le cause di esclusione non automatica, qualificando questa invalsa nella giurisprudenza amministrativa (cfr., Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 27 maggio 2021, n. 9). Tale articolo, come si legge sempre nella Relazione allo schema di decreto legislativo, pone in capo alla stazione appaltante *“un margine di apprezzamento della situazione concreta riconducibile al concetto di discrezionalità tecnica: apprezzata la sussistenza del presupposto enucleato nella disposizione di legge, la scelta espulsiva diviene necessitata”*.

Tra i casi che consentono l'esercizio di tale discrezionalità tecnica, compaiono – per quanto qui di interesse – da un lato, la **sussistenza di gravi infrazioni in tema di salute e sicurezza sul lavoro e in materia ambientale**, *“debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato”* e, dall'altro, la **commissione di un illecito professionale grave** (rinviano all'art. 98), idoneo a mettere in dubbio l'integrità o l'affidabilità dell'operatore economico. I fatti sottesi a queste previsioni, poi, devono essere occorsi nell'arco dei tre anni precedenti alla gara di appalto.

È da notare che l'illecito professionale grave – perché valga come causa di esclusione non automatica – deve essere dimostrata dalla stazione appaltante *“con mezzi adeguati”* e se ricorrono i tre requisiti previsti dal comma 2 dell'art. 98: (i) la sussistenza di elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale; (ii) la sua idoneità a incidere sull'affidabilità e sull'integrità dell'operatore e (iii) la presenza degli elementi probatori di cui al comma 7 del medesimo articolo.

Ancora – e similmente all'art. 94 – il comma 3 dispone che l'esclusione dalla gara e il divieto di aggiudicazione non operano quando il reato è stato depenalizzato, vi è stata la riabilitazione, reato e pena (anche accessoria) sono prescritti o la condanna è stata revocata.

In questa norma – a differenza dell'art. 94 – il **Decreto 231 rimane sullo sfondo: vi rientra, infatti, tramite il rinvio all'art. 98**, che rende l'illecito professionale una causa di esclusione non automatica dalla gara di appalto.

16.3. L'ILLECITO PROFESSIONALE GRAVE

L'art. 98 dello Schema delinea – come anticipato – i caratteri dell'illecito professionale grave, che, nell'economia della nuova disciplina dei contratti pubblici, rileva anche come causa di esclusione dalla procedura di gara. Il comma 1 stabilisce che tale illecito *“rileva solo se compiuto dall'operatore economico offerente, salvo quanto previsto dal comma 4, lettere g) ed h)”* ossia in caso di **illeciti professionali compiuti dalla persona giuridica**, se ricorrono i tre requisiti previsti dal comma 2 e già emersi nel paragrafo precedente. Sempre l'art. 98, al comma 4, lett. h), n. 5), prevede che la contestazione o l'accertata commissione da parte dell'operatore economico dei *“reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231”* costituiscono un dato da cui può desumersi un illecito professionale.

In altre parole, quegli stessi fatti che portano ai sensi dell'art. 94 all'esclusione automatica dalla procedura incidono – se soltanto contestati o se accertati nei tre anni precedenti – sulla affidabilità dell'impresa e possono essere valutati come illecito professionale grave. Del resto, la Relazione allo Schema di decreto legislativo è abbastanza netta sul punto, laddove con riferimento alle fattispecie di cui al comma 4 lettere g) ed h), che costituiscono l'eccezione prevista al comma 1 per cui l'illecito professionale rileva solo se è compiuto dall'offerente, afferma che *“sia per la rilevante gravità delle condotte ivi contemplate, ma anche perché, proprio con riferimento alle medesime, opinare diversamente avrebbe comportato l'incomprensibile aporia di impedire la valutazione di una possibile causa non automatica di esclusione unicamente a cagione della non definitività della condanna, pur con riferimento a figure professionali per le quali, la stessa fattispecie, ove sfociata in una sentenza definitiva di condanna, avrebbe comportato la obbligatoria esclusione dell'operatore economico. Analoghe considerazioni attengono alle fattispecie di cui alla lett. h) del comma 4, riconducibili a fatti di reato del pari gravi in relazione al principio di tutela dell'interesse alla legalità sotteso alla contrattualistica pubblica”*. Di conseguenza, mezzo di prova idoneo a dimostrare l'illecito professionale – nella specie, la non affidabilità dell'operatore economico – sono oltre alla condanna definitiva, al decreto penale di condanna e alla sentenza patteggiata irrevocabili, gli stessi provvedimenti non definitivi e le contestazioni del reato nelle diverse forme previste dal codice di rito penale e anche l'applicazione di misure cautelari. Su tale dato, poi, che va a costituire l'illecito professionale, **la stazione appaltante dovrà svolgere una valutazione di gravità**, secondo i criteri previsti dal comma 5 ossia del bene giuridico leso, dell'entità della sua lesione, del tempo trascorso dalla sua commissione. **Tra questi compare anche un criterio volto a dare rilevanza**

alla compliance nel nuovo codice degli appalti: infatti, la riorganizzazione dell'ente a seguito della condanna è un elemento da valutare, che può far ritenere non-grave l'illecito professionale e quindi può non integrare una causa di esclusione non automatica dalla gara pubblica. Inoltre, è previsto un **onere di motivazione** in capo alla stazione appaltante sull'idoneità dei provvedimenti giurisdizionali e sanzionatori a rendere l'ente non affidabile e a inficiarne l'integrità.

16.4. IL CODICE DEGLI APPALTI E LA COMPLIANCE

Il Codice degli appalti pubblici valorizza la *compliance* dell'ente sia *ex ante* sia *ex post*, ovvero sia prima della contestazione o della commissione di un illecito 231, sia successivamente al suo accertamento.

La normativa appena entrata in vigore, sebbene renda il *corporate crime*, accertato o contestato, una causa di esclusione della gara e un illecito professionale grave, assegna alla *compliance* un ruolo peculiare.

Infatti, sebbene questo Codice non faccia espressamente riferimento ai modelli di organizzazione e gestione previsti dal Decreto 231, che, nella prassi italiana, rappresentano l'archetipo per la *compliance* d'impresa, ne accoglie i riflessi – ora in termini di facilitazioni nella procedura di gara ora di valutazione dell'illecito professionale – tramite una serie di rinvii ad altre fonti normative e alla nozione di modifiche dell'organizzazione dell'impresa.

La nuova disciplina degli appalti pubblici incentiva la funzione di *compliance* secondo due direttrici principali. La prima si muove nel solco della *restorative compliance*: l'articolo 96 del nuovo Codice degli appalti, infatti, concede alla stazione appaltante un potere di valutazione sulla riorganizzazione dell'ente a seguito della contestazione o della condanna per un illecito amministrativo dipendente da reato. Di conseguenza, se l'esito di tale valutazione sarà positivo, l'ente riorganizzato potrà concorrere alla gara di appalto: la riorganizzazione può sia neutralizzare una causa di esclusione non automatica (art. 95) che rilevare in termini di gravità dell'illecito professionale (art. 98). La seconda direttrice – di cui si tratterà successivamente – attiene alle garanzie per la partecipazione alla procedura (art. 106): l'operatore economico che possiede una o più certificazioni previste dall'allegato II.13 deve prestare una garanzia ridotta fino al 20% del valore complessivo della procedura indicato nel bando o nell'invito.

Queste certificazioni comprendono il rating di legalità, secondo quanto previsto dal decreto-legge n. 1 del 2012 e dalla delibera n. 13779 del 2012 dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che annoverano tra i requisiti l'adozione di un modello 231, e – in assenza di tale attestazione – il possesso di un modello di organizzazione e

gestione ai sensi del D.lgs. n. 231/2001. Tale distinzione si giustifica in ragione della capacità patrimoniale dell'ente che può accedere alla procedura del rating di legalità, fissata in un fatturato minimo annuale di due milioni di euro.

16.5. LA RESTORATIVE COMPLIANCE

L'articolo 98 del nuovo Codice degli appalti disciplina l'illecito professionale grave, prevedendo le condizioni e i casi che possono integrare una causa di esclusione non automatica dalla procedura di appalto, come si è già analizzato.

Il comma 2 prevede tre condizioni concorrenti affinché si possa configurare tale illecito:

- a) il presupposto oggettivo, ossia i casi tipizzati dal successivo comma 4;
- b) l'idoneità del grave illecito professionale ad incidere sull'affidabilità e integrità dell'operatore;
- c) la presenza di adeguati mezzi di prova di cui al comma 7 della medesima disposizione.

Tra i casi tipizzati al comma 4 figura anche la contestata o accertata commissione da parte dell'operatore economico *dei reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*, mentre, tra i mezzi di prova adeguati, compaiono i provvedimenti introduttivi o conclusivi, anche non definitivi, del giudizio penale.

Posto dunque che un illecito 231 – benché solo imputato – può costituire un illecito professionale grave che – ai sensi dell'art. 95 può configurare una causa di esclusione non automatica dell'ente dalla gara, il legislatore della riforma pone in capo alla stazione appaltante un potere di valutazione sulla gravità dell'illecito.

Il comma 5 dell'articolo 98, infatti, prevede che *“La valutazione di gravità tiene conto del bene giuridico e dell'entità della lesione inferta dalla condotta integrante uno degli elementi di cui al comma 4 e del tempo trascorso dalla violazione, anche in relazione a modifiche intervenute nel frattempo nell'organizzazione dell'impresa”*.

Ecco così che il nuovo Codice degli appalti rende la riorganizzazione dell'impresa successiva alla contestazione o alla condanna (nei tre anni precedenti alla definizione del giudizio) per un illecito amministrativo dipendente da reato un oggetto di valutazione per la stazione appaltante. Infatti, perché l'illecito professionale grave possa escludere l'ente dalla gara deve essere tale da *“incidere sull'affidabilità e sull'integrità dell'offerente”*, come stabilisce il comma 8 dell'articolo 98, e la pubblica amministrazione deve motivare sull'idoneità dei mezzi di prova (cioè sui provvedimenti sanzionatori e giurisdizionali) a rendere non affidabile e non integra

l'impresa concorrente. Di converso, la stessa pubblica amministrazione deve valutare la riorganizzazione dell'impresa successiva all'imputazione o alla condanna per un illecito 231 e deve stabilire se detta riorganizzazione è tale da rendere l'ente concorrente affidabile e integra la sua offerta.

Questa disciplina, invero, traspone nel nuovo Codice degli appalti quanto previsto dalle Linee guida ANAC n. 6, approvate con delibera n. 1293 del 16 novembre 2016, elaborate sulla scorta dell'art. 80 del precedente Codice dei contratti pubblici.

In materia di *self-cleaning*, queste linee guida dispongono all'art. 14.4 che *“Possono essere considerate idonee a evitare l'esclusione [dell'operatore economico], oltre alla dimostrazione di aver risarcito o essersi impegnato formalmente e concretamente a risarcire il danno causato dall'illecito: [...] e) l'adozione e l'efficace attuazione di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi e l'affidamento a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, del compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento; f) la dimostrazione che il fatto è stato commesso eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione o che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo”*.

Il contenuto di questa norma è chiaramente omologo a quello degli artt. 6 e 7 D.lgs. 231/2001, che delineano i caratteri generali del modello di organizzazione e gestione nonché dell'organismo di vigilanza, ma anche a quello dell'art. 12 e dell'art. 17 D.lgs. 231/2001, che – rispettivamente – concedono al risarcimento del danno e alla riorganizzazione dell'ente ora la qualifica di attenuante della sanzione pecuniaria ora la capacità di evitare (insieme agli altri requisiti) l'applicazione della sanzione interdittiva.

In altri termini, il comma 5 dell'art. 98 del nuovo Codice degli appalti concede alla *restorative compliance* una più vasta portata rispetto a quella propria del sistema 231.

Infatti, se in tale ultimo ambito, è funzionale alla dosimetria sanzionatoria e/o all'esclusione della sanzione interdittiva, in quello dei contratti pubblici consente all'impresa di poter concorrere ad una gara di appalto ossia di poter continuare ad esercitare la sua attività economica. La riorganizzazione *post delictum* – ossia il divenire *compliant* – dell'ente dimostra che l'operatore economico corporativo è affidabile. La stazione appaltante deve valutare l'affidabilità dell'impresa e l'integrità dell'offerta sulla base degli elementi oggettivi che fondano un illecito professionale grave, sulle fonti di prova a questo correlate. In questa valutazione, poi, rientra anche quella afferente alle modifiche all'organizzazione dell'impresa (art. 98, co. 5, 7 e 8).

Il nuovo Codice degli appalti, del resto, prevede che solo l'illecito professionale grave possa configurarsi come causa non automatica di esclusione dalla gara pubblica, conferendo alla stazione appaltante il potere di valutare la gravità dell'illecito stesso. L'art. 95, co. 1, lett. e), infatti, stabilisce che tale illecito deve essere *“tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità”*: pertanto, se la contestazione o la commissione di un illecito 231 può rendere l'ente non affidabile – specularmente – la riorganizzazione successiva alla realizzazione dell'illecito può renderlo affidabile. La *compliance post factum* – se ritenuta idonea ed adeguata dalla p.a. appaltante per il singolo procedimento – è in grado di inibire la configurazione di una causa di esclusione della gara e, quindi, permette all'ente – anche a seguito della commissione di un fatto illecito – di continuare ad operare sul mercato.

16.6. IL RATING DI LEGALITÀ E LA COMPLIANCE

Nel disciplinare le garanzie che l'impresa deve prestare per la partecipazione ad una gara pubblica (fideiussione digitale o cauzione), il nuovo Codice degli appalti prevede una serie di riduzioni sull'importo per asseverare l'affidabilità del concorrente e l'integrità dell'offerta.

Per quanto qui di interesse, ossia il ruolo delineato alla *compliance* in questa nuova normativa, l'art. 106, comma 8, attribuisce alla stazione appaltante un potere discrezionale nel valutare la riduzione della garanzia *“fino ad un importo massimo del 20 per cento, cumulabile con le [altre] riduzioni [...] quando l'operatore economico possieda una o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13”*.

Tale allegato, tra le varie certificazioni che individua, quale quella ai sensi di UNI ISO 37301 del 2021 in tema di sistemi di gestione per la *compliance*, contempla due attestazioni che – su tutte – valorizzano la *compliance* ossia il possesso del rating di legalità e l'attestazione della presenza di un modello organizzativo ai sensi del decreto 231.

Il rating di legalità – come noto – è previsto dall'art. 5ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 e viene attribuito dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato alle imprese che ne fanno richiesta con sede operativa in Italia, un fatturato minimo di due milioni di euro, iscritte nel registro delle imprese da almeno due anni alla data della domanda e rispettano i requisiti previsti dal Regolamento attuativo di cui alla Delibera AGCM del 12 novembre 2012, n. 13779.

Quest'ultima delinea un ranking di legalità per “stellette”, da un minimo di una ad un massimo di tre: il minimo standard consegue dalla presenza di requisiti basici per

ottenere detta certificazione, mentre l'*upgrade* dalla presenza di ulteriori elementi, che possono portare ad una valutazione di due o tre “stellette”, ossia al più alto livello di rating.

Tra questi elementi, compaiono *l'adozione di una funzione o struttura organizzativa, anche in outsourcing, che espleti il controllo di conformità delle attività aziendali alle disposizioni normative applicabili all'impresa o di un modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; l'adozione di processi organizzativi volti a garantire forme di Corporate Social Responsibility, anche attraverso l'adesione a programmi promossi da organizzazioni nazionali o internazionali e l'acquisizione di indici di sostenibilità*; e l'*“aver introdotto modelli organizzativi di prevenzione e di contrasto alla corruzione*.

Non tutte le imprese che operano sul mercato, tuttavia, possono ricevere il rating di legalità in ragione del fatturato previsto per accedere a tale procedura di certificazione, fissato in minimo due milioni di euro. Per questa ragione, il nuovo Codice degli appalti pone come altro – e alternativo – requisito idoneo a determinare la riduzione della garanzia da fornire per la partecipazione alla procedura l'attestazione (autodichiarata o certificata) della presenza di un modello organizzativo ai sensi del Decreto 231.

Questa scelta si mostra particolarmente apprezzabile nel contesto italiano, dove le PMI occupano un ruolo centrale nel tessuto economico, e al contempo lungimirante poiché sprona gli enti a dotarsi di un sistema di *compliance*. Infatti, la riduzione fino al 20% della garanzia da prestare per le imprese dotate di rating di legalità o di modello 231 si somma alle altre ipotesi della sua riduzione.

La grande impresa, invece, avrebbe una riduzione della garanzia del 10% per la fideiussione telematica a cui si somma quella del 20% per il rating di legalità, quindi per il possesso del MOG.

La relazione al nuovo Codice degli appalti giustifica questo diverso modularsi del minor esborso a garanzia dell'offerta per *“evitare eccessive penalizzazioni delle imprese o al contrario l'estensione indiscriminata del beneficio delle riduzioni”*.

Emerge, quindi, come la nuova disciplina dei contratti pubblici – operando attraverso una riduzione dei costi di partecipazione alla contrattazione pubblica – miri ad incentivare la funzione di *compliance* tanto delle grandi imprese quanto delle micro, piccole e medie imprese.

4. Conclusioni. La *compliance* come indice dell'“affidabilità” dell'impresa

Il nuovo Codice degli appalti sembra valorizzare la *compliance* tanto *ex ante*, come appena visto, nei termini della riduzione della garanzia derivante dal rating di legalità e dalla certificazione del modello 231 quanto *ex post*, come emerso dall'effetto che la

riorganizzazione dopo la contestazione o la condanna per un illecito 231 ha sulla valutazione dell'illecito professionale grave.

A cerniera della fisionomia della *compliance* che emerge – indirettamente – dalla nuova normativa, il nuovo Codice pone l'art. 109, rubricato *Reputazione dell'impresa*. Tale disposizione istituisce presso l'ANAC un sistema digitale di monitoraggio delle imprese, che – tramite una serie di indicatori – è diretto a valutare “*l'affidabilità dell'impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità, l'impegno sul piano sociale*”. In altri termini, a valutare la *compliance* dell'ente.

L'art. 109, infatti, sintetizza sia i requisiti posti a base del rating di legalità sia i canoni previsti dal decreto 231 per la redazione del modello, rendendoli un dato su cui stimare l'affidabilità dell'impresa e, quindi, la sua reputazione sia sul mercato che nel contesto sociale in cui opera.

Volendo ora sistematizzare quanto emerso finora, il nuovo Codice degli appalti tende ad incentivare la funzione di *compliance* in via indiretta, riconoscendo benefici per la partecipazione alle gare e valutando la riorganizzazione *post delictum*, e a renderla – in via diretta – un indice di affidabilità dell'impresa.

CAPITOLO 2 PROFILI ORGANIZZATIVI

1. BREVE STORIA DELLA SOCIETÀ E SUO ATTUALE RUOLO

CONSAP, Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stata costituita nel 1993 per scissione dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni (INA), in occasione della sua privatizzazione.

All'atto della costituzione, sono state attribuite a Consap, in regime di concessione dell'allora Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in sigla, MIMIT), le attività di rilievo pubblicistico già presso l'INA, tra cui le c.d. cessioni legali, quote di premi che le compagnie di assicurazione versavano per Legge all'INA sui rischi assunti per le polizze vita e che Consap aveva avuto l'incarico di restituire alle compagnie stesse.

Alle iniziali attività ereditate dall'INA, in particolare la gestione dei Fondi di Garanzia e Solidarietà, se ne sono poi aggiunte numerose altre, attribuite a Consap per Legge o per concessione o per convenzione in quanto attinenti alle finalità istituzionali della Società, per i loro aspetti pubblicistici.

Consap è configurata come società per azioni proprio per assicurare lo svolgimento di tali compiti con criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Consap, come testimonia il suo acronimo, ha sempre svolto e continua a svolgere, in regime di concessione, servizi assicurativi pubblici volti, in linea di massima, alla copertura dei rischi della collettività non risarcibili dai normali meccanismi contrattuali.

La Società, infatti:

- rappresenta il modello dell'assicuratore pubblico che si pone come indispensabile complemento al comparto assicurativo tradizionale, intervenendo in forma sussidiaria rispetto al mercato ed esprimendo una spiccata sensibilità alle problematiche dei danneggiati, unita ad una rigorosa gestione del denaro della collettività;
- svolge numerose altre attività e funzioni di interesse pubblico di particolare complessità, rivolte ad assicurare la pronta soddisfazione delle diverse istanze avanzate da cittadini e utenti in generale, connessi alla loro particolare posizione di vittime di reati/consumatori/ beneficiari di particolari trattamenti economici (indennizzi, contributi, risarcimenti, rimborsi a vario titolo, garanzie, ecc.);

- può ricevere direttamente in affidamento dalle Pubbliche Amministrazioni fondi e attività da gestire per conto dello Stato, sempre a vantaggio della collettività (c.d. affidamenti in house);
- è iscritta all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) ed ha al proprio interno una apposita struttura organizzativa che si occupa della gestione delle attività relative all'acquisizione di beni, servizi o lavori attraverso l'espletamento delle procedure previste dal D.lgs. 36/2023 (c.d. Codice degli appalti), curando altresì l'adempimento dei connessi obblighi normativi;
- è organizzata a somiglianza di una holding, in quanto *i fondi e le attività* costituiscono gestioni separate e le strutture aziendali di supporto e di *staff* operano come prestatori di servizi, in forma centralizzata, in favore delle gestioni separate.

Il patrimonio di Consap è autonomo rispetto a quello dei Fondi gestiti, le cui contabilità sono separate e il rendiconto di ciascun Fondo è certificato da una società di revisione. Per garantire la tutela dell'integrità dei Fondi e, allo stesso tempo assicurare un margine di redditività agli stessi, Consap impiega le liquidità disponibili dei Fondi esclusivamente in investimenti sicuri e adeguati, anche in base a specifiche prescrizioni normative.

Le attività gestite per conto delle amministrazioni statali, in riferimento sia ai Fondi che alle altre funzioni di rilievo pubblicistico, non sono svolte a fine di lucro.

Nelle concessioni e nelle convenzioni viene delineata in modo circostanziata l'operatività, nonché stabiliti dettagliatamente i compiti affidati alla Concessionaria da parte delle amministrazioni concedenti: a Consap, quindi, non è attribuito alcun potere discrezionale nello svolgimento di tali funzioni.

Consap è una società sottoposta al controllo contabile della Corte dei conti.

In data 30 settembre 2024 con la pubblicazione della Gazzetta Ufficiale n. 229 Consap è stata inclusa nell'elenco delle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate annualmente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1 comma 3 della Legge del 31 dicembre 2009 n. 196.

2. SUSSIDIARIETÀ, SOLIDARIETÀ E TRASPARENZA

Le delicate funzioni attribuite a Consap possono essere ben inquadrare nei seguenti principi:

- il principio di **sussidiarietà** caratterizza l'intervento che la Società svolge nella gestione dei fondi e delle altre attività di rilievo pubblicistico, in quanto concretizza lo svolgimento di compiti che lo Stato dovrebbe, altrimenti, gestire in proprio, contribuendo al miglior funzionamento di importanti ambiti produttivi, in particolare di quelli assicurativo e finanziario;
- il principio di **solidarietà** connota l'azione di Consap laddove il suo intervento esprime in pieno il ruolo sociale dell'assicurazione, attraverso la partnership fra pubblico e privato, a tutela delle vittime di fattispecie che non troverebbero altrimenti protezione;
- il principio della **trasparenza**, al quale Consap deve necessariamente ispirare la propria azione, si esplica in una informazione chiara e corretta nei confronti degli utenti ed è particolarmente apprezzata dalle Associazioni dei Consumatori.

3. AMPLIAMENTO DELL'AMBITO DI OPERATIVITÀ E PROSPETTIVE FUTURE

Ai compiti già attribuiti a Consap nel settore assicurativo se ne sono aggiunti altri (quali gli interventi di prevenzione delle frodi sui mezzi di pagamento) e potrebbero aggiungersene ulteriori, in ambiti complementari al mercato, a copertura di rischi attualmente sotto assicurati, quali quelli relativi alla responsabilità civile professionale (ad esempio, la c.d. *medical malpractice*), alla copertura dei rischi da calamità naturali (c.d. *cat-nat*).

Consap, in prospettiva, potrebbe anche assicurare allo Stato un supporto per svolgere le complesse attività di *service* connesse con la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico (grazie alle competenze maturate in tale ambito, avendo nel tempo dismesso una consistente quota del patrimonio immobiliare dell'INA, pari ad un valore di oltre 826 milioni di euro).

La Società, inoltre, forte dell'esperienza sinora maturata come Stazione appaltante e potendo contare su specifiche competenze professionali degli addetti alle attività di progettazione e gestione delle gare d'appalto e di controllo dell'esecuzione delle attività, nonché su un adeguato livello di informatizzazione dei processi, all'esito del procedimento di qualificazione da parte dell'ANAC, nell'anno 2023, ha conseguito lo *status* sia di Stazione Appaltante che di Centrale di committenza per servizi e forniture di livello SF1 che consentirà alla Società di svolgere, per sé o per altre pubbliche amministrazioni, procedure di gara aventi ad oggetto servizi e forniture di valore illimitato.

In linea generale, l'operatività aziendale è sempre più focalizzata sull'ottimale utilizzo delle tecnologie informatiche ai fini dell'erogazione delle prestazioni / servizi in favore

degli utenti e, più in generale, della gestione dei processi, con riflessi positivi in termini di efficientamento dei processi stessi, di semplificazione degli adempimenti (inclusi quelli a carico degli utenti), di salvaguardia delle informazioni e garanzia dei diritti degli individui rispetto al trattamento dei loro dati personali, di riduzione dell'impatto ambientale, in un ragionato temperamento degli interessi.

Attualmente gli ambiti di operatività di Consap comprendono una serie variegata di attività, soltanto in parte riconducibili all'area assicurativa intesa in senso stretto, suddivisibili nelle seguenti macrocategorie:

SERVIZI ASSICURATIVI

- Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada
- Fondo di Garanzia per le Vittime della Caccia
- Centro d'informazione, Accordi Internazionali e Organismo di Indennizzo
- Stanza di compensazione
- Ruolo dei Periti Assicurativi
- Certificazioni navali (rilascio certificazione Bunker oil, Blue Card (CLC), Athens Convention, pubblicazione certificati MLC)
- Fondo Dazieri
- Fondo Brokers

SERVIZI DI SOSTEGNO

- Fondo di Solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché per gli orfani per crimini domestici
- Fondo di sostegno alla natalità
- Fondo prima casa
- Fondo sospensione mutui per l'acquisto della prima casa
- Fondo per gli acquirenti di beni immobili da costruire
- Fondo di sostegno alla natalità
- Fondo per lo studio
- Fondo indennizzo risparmiatori (in sigla, FIR)
- Sisma imprese
- Ricostruzione eventi alluvionali maggio 2023
- Bonus e Contributi a carattere temporaneo (Bonus App 18, Carta della Cultura; Bonus vista)

SERVIZI FINANZIARI

- Sistema di prevenzione del furto d'identità

- Rapporti Dormienti
- Polizze Dormienti
- Fondo GACS
- Fondo *Juncker*
- Fondo debiti PA
- Fondo ex gestione Artigiancassa
- Fondo alluvionati (ex gestione Mediocredito Centrale)

**[Informazioni di dettaglio sui servizi appena menzionati sono rinvenibili sul sito internet www.consap.it].*

Alle attività sopra elencate si aggiungono quelle svolte dalla Direzione Stazione Appaltante ⁷ - chiamata a gestire, secondo criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione, e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, le attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, di un servizio o l'esecuzione di un lavoro disciplinate dal D.lgs. 36/2023 (c.d. Codice degli appalti).

4. SISTEMA DI GOVERNO SOCIETARIO E ASSETTO ORGANIZZATIVO

Consap è una società per azioni interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, nei cui confronti esistono specifici obblighi di informativa statutariamente previsti, che configurano dinamiche relazionali tra la Società e l'Azionista Unico diverse rispetto a quelle comunemente previste dalla normativa civilistica con riguardo all'Assemblea dei soci, inquadrabili nell'ambito del rapporto *in house*.

⁷ Consap S.p.A., in aderenza al processo di efficientamento aziendale avviato con l'adozione del nuovo assetto organizzativo entrato in vigore dal 1° febbraio 2022 e in conformità con le previsioni contenute nelle Linee Guida ANAC, con Comunicazione di servizio n. 23/2022 del 20 luglio 2022, ha istituito la Direzione Stazione Appaltante, strutturata come sopra riportato. Il descritto impianto tiene conto della preminente esigenza di assicurare la segregazione dei ruoli, dei poteri e delle funzioni di ogni Servizio, oltre a quella di mitigare il rischio di predeterminare posizioni di consolidamento in cui potrebbero incorrere una o più figure (della Direzione Stazione Appaltante) nei confronti di *stakeholder* interni ed esterni nella gestione di varie tipologie di affidamento di appalti.

Il presente Modello è in linea con la *corporate governance* e con le scelte organizzative effettuate dalla Società, che rivestono importanza fondamentale ai fini dell'attuazione del Modello stesso.

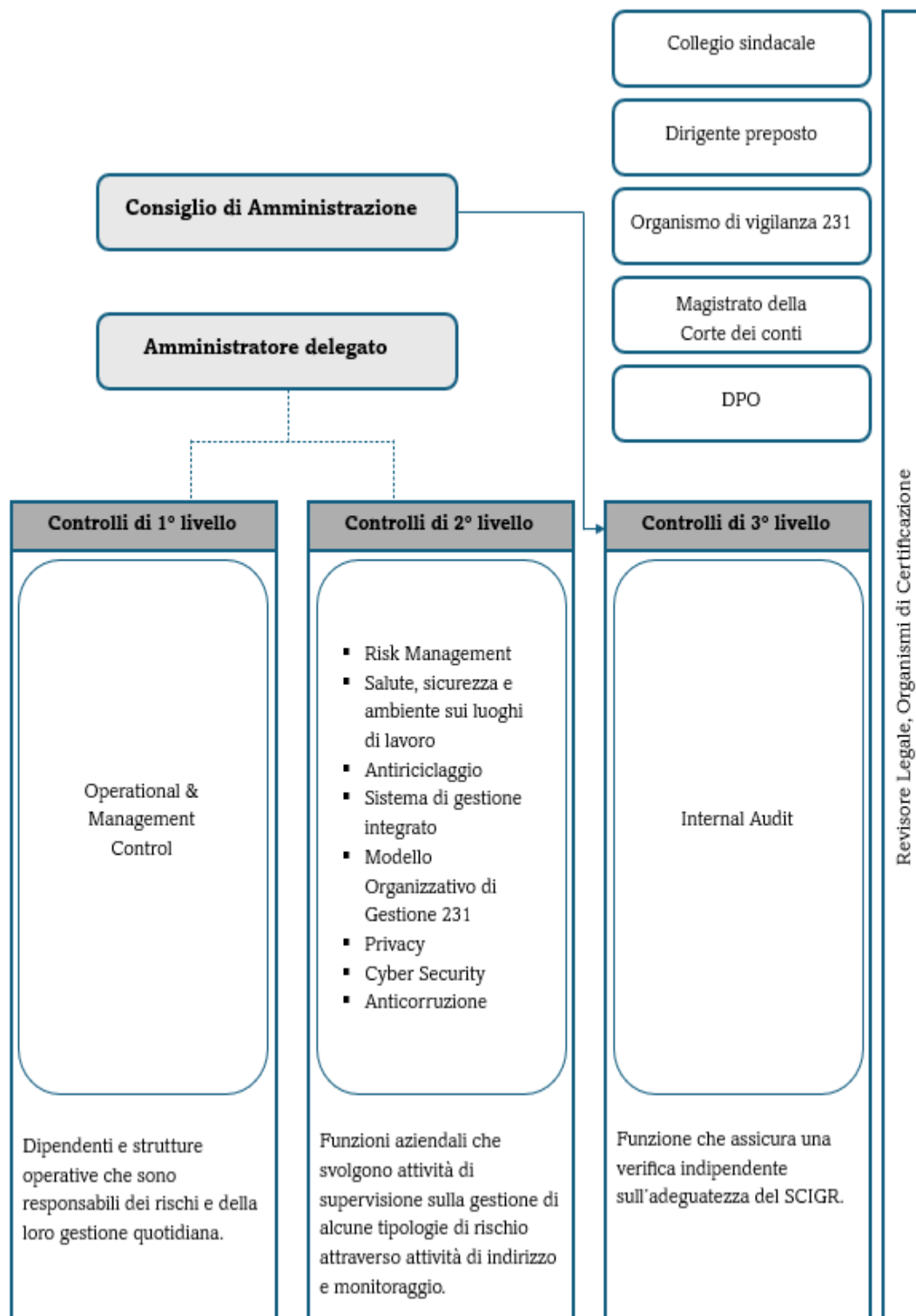
Quanto al sistema di governo societario, nel corso dell'esercizio 2023 l'assetto organizzativo di Consap S.p.A. è stato interessato da rilevanti modifiche. Nella seduta del 26 giugno 2023 l'Assemblea della Società ha provveduto alla nomina del Consiglio di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione, insediandosi nella successiva seduta del 20 luglio 2023 ha confermato (come per il precedente triennio) la separazione tra l'incarico di Amministratore Delegato e quello di Presidente (in precedenza riuniti in un'unica persona); inoltre non è stata più prevista la figura del Direttore Generale.

L'assetto organizzativo è stato approvato con decorrenza 1° gennaio 2024 e successivamente modificato con la Comunicazione di Servizio n. 30 del 31 luglio 2025. I compiti e le responsabilità assegnate ai titolari delle unità organizzative sono declinati all'interno di formali Comunicazioni di Servizio e nel funzionigramma aziendale consultabili ai seguenti link: www.consap.it/società-trasparente/organizzazione.

Il sistema di *governo societario* di Consap risulta pertanto, ad oggi, così articolato:

- Assemblea (Azionista Unico);
- Consiglio di amministrazione;
- Presidente del Consiglio di amministrazione;
- Amministratore Delegato;
- Collegio Sindacale;
- Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001;
- Magistrato delegato della Corte dei conti.

**Fig. 1 – Schema di governance e gerarchia dei controlli*



La *struttura organizzativa* della Società è ispirata al principio della separazione di compiti, ruoli e responsabilità tra le funzioni operative, le funzioni di supporto, le funzioni di *staff* e quelle di controllo ed è illustrata nell'ambito dell'organigramma e del funzionigramma aziendale (a cui si rimanda). Sul piano organizzativo, dunque, si rinvencono:

- quattro Servizi di *Staff* al Vertice;
- tre Direzioni di *business*;
- cinque Direzioni di supporto (tra cui la Direzione Stazione Appaltante);
- trenta Servizi complessivi (di cui il Servizio *Audit, Compliance, Risk Management e Privacy* a diretto riporto del Consiglio di Amministrazione).

In estrema sintesi, compete a:

- *Assemblea (Azionista Unico)*: deliberare in sede ordinaria e straordinaria sulle materie alla stessa riservate dalla Legge e dallo Statuto;
- *Consiglio di amministrazione*: l'esercizio dei più ampi poteri per l'amministrazione della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, ad esclusione degli atti riservati – dalla Legge e dallo Statuto – all'Assemblea;
- *Presidente del Consiglio di amministrazione*: esercitare i poteri di Legge e di Statuto sociale, comprese la rappresentanza legale e la firma sociale in giudizio e di fronte ai terzi;
- *Amministratore Delegato*: in qualità di Capo Azienda e con facoltà di subdelega, esercitare tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società conferitigli dal Consiglio di amministrazione, comprese la legale rappresentanza e la firma sociale disgiunta in giudizio di fronte a qualunque autorità giudiziaria e amministrativa;
- *Collegio Sindacale*: vigilare sull'osservanza della Legge e dello Statuto sociale, sul principio di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto amministrativo, organizzativo e contabile della Società;
- *Magistrato delegato della Corte dei conti*: svolgere, ai sensi della Legge 21 marzo 1958, n. 259, il controllo sulla gestione finanziaria delle Società a capitale pubblico;
- *Società di Revisione*: lo svolgimento della revisione legale dei conti, ai sensi dell'art. 20.5 dello Statuto sociale (si tratta di Società iscritta in apposito albo, all'uopo incaricata dall'Assemblea);
- *Responsabili di Direzione*: esercitare la responsabilità di indirizzo, coordinamento, propulsione e controllo delle unità organizzative cui

sovrintendono, in conformità delle norme vigenti ed agli indirizzi ricevuti dai Vertici aziendali nonché assolvere i compiti stabiliti dalle deleghe generali e specifiche ad essi conferite. Tali posizioni sono di norma ricoperte da dirigenti;

- *Titolari di Servizio*: esercitare la responsabilità del funzionamento della struttura cui sono preposti (i Servizi), della quale programmano, coordinano e controllano l'attività in conformità delle norme vigenti e delle direttive ricevute dai superiori livelli gerarchici. Di norma riportano al dirigente Responsabile della Direzione di appartenenza. Tale figura è ricoperta in azienda, di norma, da funzionari apicali (Funzionari *senior*).

I compiti e le connesse responsabilità assegnate ai titolari delle unità organizzative sono declinati all'interno di formali Comunicazioni di Servizio, nel funzionigramma e nel sistema di deleghe e procure vigenti, a cui si fa espresso rinvio.

Quanto alle *funzioni di controllo*, l'esame della struttura organizzativa di Consap porta ad evidenziare un Sistema di Controllo Interno articolato su tre diversi livelli, in relazione ai quali possono concretamente individuarsi precise strutture organizzative e/o figure responsabili di riferimento, in conformità alle *best practices* e agli *standard* nazionali e internazionali: esse si aggiungono alle funzioni di controllo sopra menzionate (Collegio Sindacale, Magistrato delegato della Corte dei Conti, Società di Revisione) e all'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.lgs. 231/2001 (sulle cui competenze e funzioni ci si soffermerà nel successivo capitolo 4 del presente Modello). Dall'analisi della realtà organizzativa e operativa aziendale è emerso che la commissione di non tutti i reati previsti dal D.lgs. 231/2001 è astrattamente ipotizzabile rispetto alle attività svolte da Consap. In particolare:

Tra i reati societari (art. 25-ter), non sono stati ritenuti configurabili i seguenti reati:

- art. 2629-bis c.c. *omessa comunicazione del conflitto di interessi*: Consap non è una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della Legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;
- art. 2633 c.c. *indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori*, in quanto la Società non si trova in stato di liquidazione;
- art. 2637 c.c. *aggiotaggio*, in quanto Consap ha come unico socio il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di talché le azioni non hanno un prezzo di mercato alterabile attraverso la condotta che integra la fattispecie di aggiotaggio.

È stata, altresì, esclusa la rilevanza per la Società dei seguenti reati:

- *delitti contro la fede pubblica* (quali falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo: art. 25-bis): tali reati non risultano, al momento, ipotizzabile tenuto conto delle attività svolte da Consap;
- *delitti contro l'industria ed il commercio* (art. 25-bis.1): tali fattispecie non risultano, al momento, essere astrattamente ipotizzabili, alla luce della realtà in cui la Società opera e dell'attività tipica da essa svolta;
- *delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico dello Stato* (art. 25-quater), tali reati non risultano al momento astrattamente ipotizzabili per Consap, sia in relazione al contesto nel quale opera la Società che per la tipologia delle attività svolte;
- *pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili* (art. 25-quater.1): tale fattispecie non risulta al momento essere astrattamente ipotizzabile nel contesto della Società, anche in considerazione dell'attività tipica svolta da Consap. In ogni caso, si evidenzia che il Codice Etico ai fini del D.lgs. 231/2001 contiene specifici principi etici e l'impegno della Società volto al rispetto ed alla tutela dei beni giuridici presi in considerazione dalle fattispecie di reato in esame;
- *delitti contro la personalità individuale* (art. 25-quinquies): tali fattispecie non risultano al momento essere astrattamente ipotizzabili, alla luce della realtà in cui la Società opera e dell'attività tipica da essa svolta. In ogni caso, si evidenzia che il Codice Etico ai fini del D.lgs. 231/2001 contiene specifici principi etici e l'impegno della Società volto al rispetto ed alla tutela dei beni giuridici presi in considerazione dalle fattispecie di reato in esame;
- *abusi di mercato* (art. 25-sexies): tali reati non risultano al momento ipotizzabili, atteso che Consap non è una società quotata e non detiene azioni di altre società quotate⁸;
- *reati ambientali* (art. 25-undecies): tali reati non risultano al momento ipotizzabili, perché Consap non svolge alcuna attività che abbia un significativo impatto ambientale, se non nei limiti di alcune fattispecie di carattere residuale, attinenti alla gestione ordinaria di rifiuti (anche speciali);

⁸ Per completezza si fa presente che lo Statuto prevede, all'art. 15.10, la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di deliberare l'emissione di strumenti finanziari diversi dalle azioni destinati alla quotazione in mercati regolamentati, previa delibera autorizzativa dell'assemblea dei soci. Ad oggi la Società non si è avvalsa di tale possibilità. Ove lo facesse, potrebbero rientrare tra i reati astrattamente rilevanti per la Società quelli di *market abuse* di cui agli artt. 184 e 184 T.U.F.

- *impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare* (art. 25- *duodecies*) e *reati di razzismo e xenofobia* (art. 25-*terdecies*): tali fattispecie non risultano astrattamente ipotizzabili, alla luce della realtà in cui la Società opera e dell'attività tipica da essa svolta. Anche in questo caso le procedure di reclutamento del personale ed il Codice di Comportamento ai fini del D.lgs. 231/2001 contengono specifici principi etici e l'impegno della Società volto al rispetto ed alla tutela dei beni giuridici presi in considerazione dalle fattispecie di reato in esame;
- *frode in competizioni sportive*, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo etc. (art.25-*quaterdecies*): in considerazione del contesto nel quale opera Consap, tali reati non possono astrattamente configurarsi come autonoma fattispecie rilevante ai fini del D.lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.;
- *contrabbando di diritti di confine* (art.25-*sexiesdecies*): Consap non svolge alcuna attività che direttamente o indirettamente possa concretizzare tale fattispecie di reato;
- *delitti contro il patrimonio culturale* (art. 25-*septiesdecies*) e riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-*duodevicies*): in considerazione del contesto nel quale opera Consap ed in relazione delle attività svolte, tali reati non possono astrattamente configurarsi come autonoma fattispecie rilevante ai fini del D.lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.;
- *delitto di Trasferimento fraudolento di valori*: il D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito con modificazioni dalla Legge 9 ottobre 2023, n. 137 ha previsto che in relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 512-bis c.p. si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote. Tale delitto prevede che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-*bis* e 648-*ter*, è punito con la reclusione da due a sei anni; in considerazione del contesto nel quale opera Consap ed in relazione delle attività svolte, tale reato, seppure astrattamente configurabile, è ipotizzabile solo nei limiti di alcune fattispecie di attività di carattere residuale.

Pertanto, i reati considerati rilevanti ai fini di una eventuale responsabilità della Società sono quelli indicati nella Mappatura delle attività sensibili, in relazione a ciascuno dei processi e sotto-processi ivi considerati.

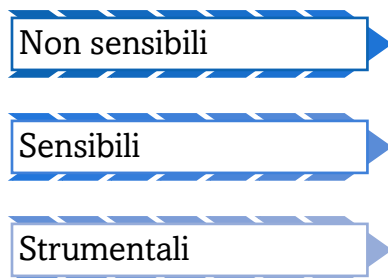
4.1. DEFINIZIONE DELLE ATTIVITÀ STRUMENTALI.

La mappatura delle attività a rischio ha consentito di individuare, sulla base di criteri oggettivi di rischio-reato, le attività c.d. *sensibili* in senso stretto.

Tale mappatura ha, altresì, evidenziato una serie di attività che, sebbene non sensibili in senso stretto, possono essere strumentali alla commissione dei reati indicati dal D.lgs. 231/2001.

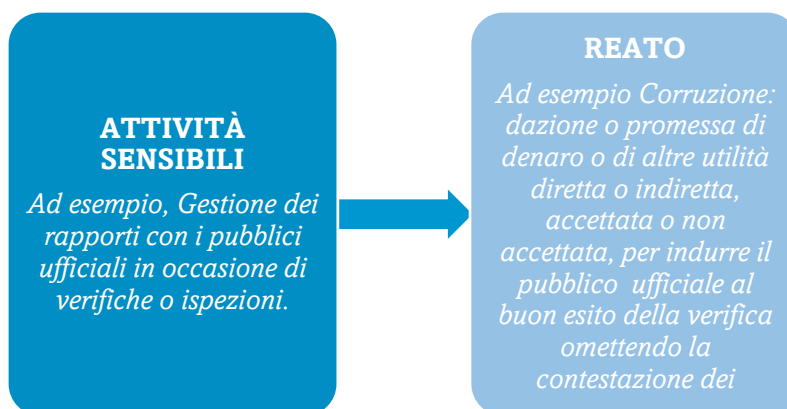
In sostanza all'interno della Società possiamo distinguere tre categorie di attività:

**Fig. 2 – Categorie delle attività*



Le attività non sensibili non presentano rischi di rilevanza penale ai fini del D.lgs. 231/2001. Le attività sensibili presentano diretti rischi di rilevanza penale ai fini del Decreto citato.

**Fig. 3 – Esempi di attività sensibili e relativo reato*



Le attività strumentali presentano rischi di rilevanza penale solo quando, combinate con le attività direttamente sensibili, supportano la realizzazione del reato costituendone, quindi, la modalità di attuazione.

**Fig. 4 – Relazione tra attività sensibili, strumentali e reato*



4.2. MAPPATURA ATTIVITÀ STRUMENTALI.

Alla luce delle precedenti osservazioni sono state individuate in Consap S.p.A., le seguenti attività strumentali:

- Selezione ed assunzione di personale
- Conferimento di incarichi e consulenze
- Spese di trasferta e rimborsi spese
- Spese di rappresentanza
- Approvvigionamenti di beni e servizi
- Finanza e Tesoreria
- Omaggi
- Fatturazioni attive
- Riconoscimento di *bonus* ed incentivi
- Transazioni

ATTIVITÀ STRUMENTALI	REATO PRESUPPOSTO	CONDOTTA	FUNZIONI	CONTROLLI
Selezione ed assunzione di personale	Modalità di realizzazione del reato di Corruzione/Istigazione alla corruzione	Assunzione o promessa di assunzione di persona legata al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio da qualsiasi tipo di rapporto; Assunzione fittizia di persone al fine di giustificare l'utilizzo di denaro per fini illeciti	Presidente Amministratore delegato Direzione Risorse Umane / Servizio Gestione risorse umane, relazioni industriali e sede	Codice etico Procedura per le assunzioni
Spese di trasferta e rimborsi spese	Realizzazione di provviste, ad esempio, per il reato di Corruzione/Istigazione alla corruzione o False comunicazioni sociali	Registrazione di spese di trasferta inesistenti o in misura superiore a quella reale ovvero Registrazione di rimborsi spese non reali o in misura superiore a quella reale	Presidente Amministratore delegato Tutti le direzioni ed i servizi	Procedura rimborso spese Disposizioni previste dal contratto integrativo Procedura amministrativa
Spese di rappresentanza	Realizzazione di provviste, ad esempio, per il reato di Corruzione/Istigazione alla corruzione o False comunicazioni sociali	Registrazione di spese di rappresentanza inesistenti o in misura superiore a quella reale	Presidente Amministratore delegato Direzione Amministrazione Finanza e Controllo Direzione Stazione Appaltante	Codice etico

ATTIVITÀ STRUMENTALI	REATO PRESUPPOSTO	CONDOTTA	FUNZIONI	CONTROLLI
Conferimento di incarichi professionali e consulenze	Realizzazione di provviste, ad esempio, per il reato di Corruzione/Istigazione alla corruzione o False comunicazioni sociali	Conferimento di incarichi e consulenze in realtà inesistenti o per importo superiore a quello reale	Presidente Amministratore delegato Tutti le direzioni ed i servizi	Procedura per il conferimento degli incarichi legali e delle consulenze
Tesoreria	Realizzazione di provviste, ad esempio, per il reato di Corruzione/Istigazione alla corruzione o False comunicazioni sociali	Pagamenti illecite o non correttamente contabilizzati	Direzione Amministrazione Finanza e Controllo Servizio Tesoreria e insurance	Procedura amministrativa
Finanza	Modalità di realizzazione del reato di Corruzione/Istigazione alla corruzione o False comunicazioni sociali	Operazioni finanziarie illecite	Amministratore delegato Direzione Amministrazione Finanza e Controllo / Servizio Tesoreria e Insurance	Codice etico Vincoli previsti dalla concessione sulla destinazione degli investimenti
Omaggi (gestione del magazzino e dell'inventario)	Realizzazione di provviste, ad esempio, per il reato di Corruzione/Istigazione alla	Dazione di omaggi e/o donazioni a Pubblico Ufficiale, incaricato di pubblico servizio o a persona da questi designata non di	Amministratore delegato Direzione Amministrazione Finanza e Controllo	Codice etico Procedura per la gestione degli asset aziendali

ATTIVITÀ STRUMENTALI	REATO PRESUPPOSTO	CONDOTTA	FUNZIONI	CONTROLLI
	corruzione o False comunicazioni sociali	modico valore o non giustificati da consuetudine	Direzione Stazione Appaltante	
Riconoscimento di bonus ed incentivi	Realizzazione di provviste, ad esempio, per il reato di Corruzione/Istigazione alla corruzione o False comunicazioni sociali; promessa o dazione di denaro o altre utilità alla Autorità giudiziaria o ai suoi ausiliari per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo	Riconoscimento di <i>bonus</i> ed incentivi inesistenti o per un importo superiore a quello reale	Amministratore delegato Direzione Risorse Umane / Servizio Gestione, Risorse umane, relazioni industriali e sede	Disposizioni previste dal contratto integrativo Codice etico; <i>Policy</i> sulle <i>performance</i>
Fatturazioni attive	Realizzazione di provviste, ad esempio, per il reato di Corruzione/Istigazione alla corruzione	Emissione di fatture per importi inferiori al corrispettivo reale	Direzione Amministrazione Finanza e Controllo/ / Servizio Tesoreria e <i>Insurance</i>	Procedure informatiche e Procedura interna

ATTIVITÀ STRUMENTALI	REATO PRESUPPOSTO	CONDOTTA	FUNZIONI	CONTROLLI
Fatturazioni Passive	Realizzazione di provviste e crediti di imposta per i reati tributari	Richiesta fattura per prestazioni mai ricevute	Direzione Amministrazione Finanza e Controllo/ Servizio Amministrazione Pianificazione e controllo / Servizio Tesoreria e Insurance	Procedure informatiche e Procedura interna
Approvvigionamenti di beni e servizi	Realizzazione di provviste, ad esempio per il reato di Corruzione/Istigazione alla corruzione o False comunicazioni sociali	Registrazione di fatture relative all'acquisto di beni o servizi per importi superiori a quello reale o per operazioni inesistenti	Presidente Amministratore delegato Stazione Appaltante Tutti le direzioni ed i servizi	Procedura amministrativa

4.3. CONTROLLI DI PRIMO LIVELLO O CONTROLLI SPECIFICI

Sono finalizzati ad assicurare il corretto svolgimento delle attività operative al fine di individuare, prevenire e correggere errori o irregolarità che possono impedire il raggiungimento degli obiettivi societari: ricomprendono attività diverse quali, la supervisione, la verifica dell'operato dei singoli addetti, operazioni di riconciliazione dei dati, rilascio di autorizzazioni, ecc. Come anticipato, tale tipologia di controlli è svolta, in Consap, a livello dei Servizi.

**Fig. 5 – I tre livelli di controllo*



**Fig. 6 – Obiettivi SGCI*



4.4. CONTROLLI DI SECONDO LIVELLO

I controlli pervasivi sono finalizzati a stabilire un contesto generale volto ad assicurare che le attività di processo siano eseguite e controllate in accordo con gli obiettivi definiti dal *management*.

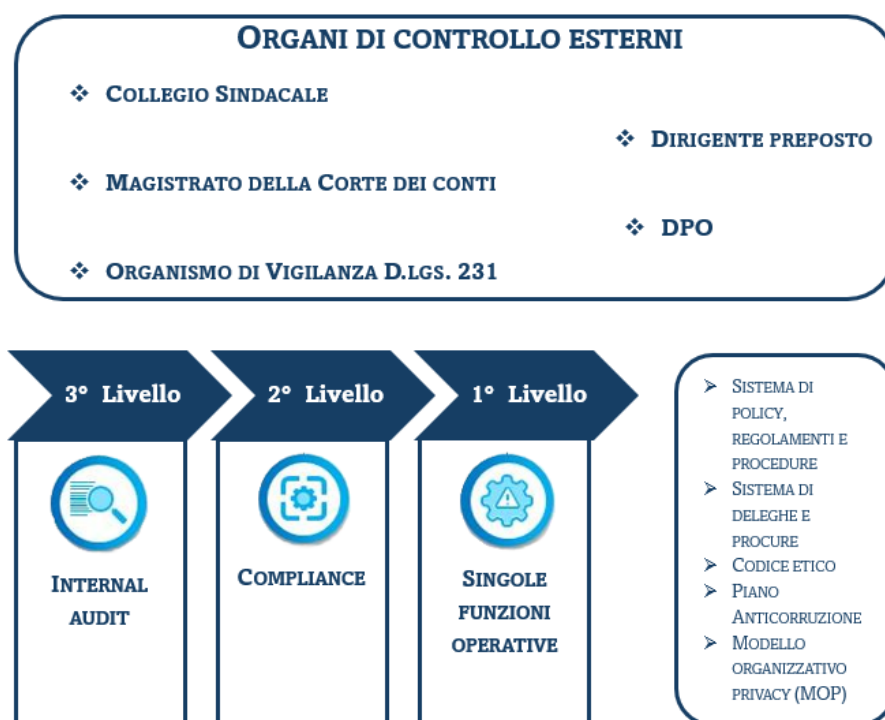
I controlli di tale tipologia possono sostanzialmente individuarsi in Consap nelle attività poste in essere dai responsabili delle Direzioni, ai quali compete l'indirizzo, il coordinamento e la vigilanza delle attività svolte dai Servizi.

Rientrano inoltre nei controlli di secondo livello alcune figure, alle quali sono demandati specifici compiti di controllo, individuate nel:

- **Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza**, a cui competono la predisposizione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e l'esercizio dei compiti di vigilanza sull'attuazione delle misure previste nel suddetto Piano e sull'adempimento da parte della Società degli obblighi di trasparenza, in conformità alla Legge 190/2012, al D.lgs. 33/2013 e alle Determine dell'ANAC;
- **Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili Societari**, a cui compete – ai sensi dell'art. 16.9 dello Statuto e in conformità alle previsioni della Legge 262/2005 – predisporre adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio d'esercizio e verificarne l'effettiva applicazione;
- **Servizio controllo di gestione**, a cui compete l'analisi dei costi e dei ricavi e del *cash flow* relativo ai singoli progetti;
- **Gestore delle segnalazioni delle operazioni sospette**, a cui compete il presidio degli specifici fattori di rischio in materia di antiriciclaggio;

- **Responsabile della transizione al digitale**, a cui compete garantire operativamente la trasformazione digitale della Società;
- **Responsabile della protezione dei dati personali**, a cui competono funzioni di supporto e consulenza, quanto alla gestione degli adempimenti previsti dalla normativa, alla valutazione dei rischi connessi alle attività di trattamento dei dati personali e all'individuazione delle misure di sicurezza e, in generale, di vigilanza sull'osservanza delle politiche adottate dall'azienda in materia di trattamento e protezione dei dati personali nonché di informativa verso il Garante per la Protezione dei dati personali nei casi di *data breach*.

**Fig. 7 – La struttura dei controlli*



4.5. CONTROLLI DI TERZO LIVELLO O CONTROLLI DI MONITORAGGIO.

I controlli di terzo livello sono finalizzati alla valutazione periodica della completezza e funzionalità del sistema di controllo interno, complessivamente considerato; tale attività, tipica delle funzioni di *Internal Audit*, è svolta all'interno di Consap dal *Servizio Audit, Compliance, Risk Management e Privacy*, cui compete, oltre all'analisi dei rischi aziendali, il monitoraggio continuo del sistema di controllo interno, in esecuzione del mandato affidato dal Consiglio di Amministrazione, a cui il Servizio in questione riporta in via diretta. In particolare, l'*Internal Audit* svolge un'indipendente ed obiettiva attività di *assurance*, attraverso la valutazione (secondo un approccio *risk based*) delle evidenze di *audit*, finalizzata alla formulazione di giudizi e/o raccomandazioni riferiti all'organizzazione nel suo complesso, singole attività, funzioni, processi, sistemi o altro: ciò al fine di valutare, apportare valore aggiunto e contribuire al complessivo miglioramento del Sistema dei Controlli Interni della Società.

L'*Internal Audit* può svolgere anche servizi di consulenza, con lo scopo di fornire supporto alla Società nel raggiungimento dei propri obiettivi, attraverso l'offerta di servizi di *advisory* relativi al disegno, al funzionamento ed al miglioramento del Sistema dei Controlli Interni, con un approccio sistematico e professionale nel valutare e migliorare l'efficacia, l'efficienza e l'adeguatezza del Sistema dei Controlli Interni della Società

Quest'ultima tipologia di controlli è svolta a valle del completamento delle attività operative, secondo una periodicità definita dal piano delle attività di *audit*, presentato annualmente al Consiglio di amministrazione per la sua approvazione.

**Fig. 8 – La gerarchia dei controlli*



5. OBIETTIVI PERSEGUITI CON L'ADOZIONE DEL MODELLO

La Società, in seguito all'introduzione della disciplina in materia di responsabilità amministrativa degli enti di cui al D.lgs. 231/2001 – pur prevedendo la disciplina in questione l'adozione di un Modello come scelta facoltativa, rimessa esclusivamente a valutazioni di opportunità e alla volontà dell'ente – considerati la tipologia di attività svolte, riconducibili in via pressoché esclusiva alla categoria dei servizi pubblici, le modalità operative e gli interessi ed aspettative dei vari *stakeholders* coinvolti (utenti / imprese beneficiari dei servizi e associazioni di categoria, dipendenti, fornitori, Azionista Unico e Pubbliche Amministrazioni concedenti, Autorità pubbliche di controllo), i valori affermati e gli obiettivi perseguiti nella conduzione del *business*, ha ritenuto di dotarsi di un Modello di organizzazione, gestione e controllo in linea con le prescrizioni del Decreto e con le Linee Guida di Confindustria.

Tale scelta è stata, a suo tempo (nel 2004), effettuata – ed è stata conservata nel tempo, addirittura venendo rafforzata dall'adozione del PTPCT ex Legge 190/2012 – nella convinzione che l'adozione del Modello possa contribuire alla valorizzazione degli strumenti organizzativi e gestionali della Società, al miglioramento del Sistema di Controllo Interno complessivamente considerato, nonché alla sensibilizzazione di tutti coloro che operano in nome e per conto di Consap, affinché tengano comportamenti corretti e lineari nell'espletamento delle proprie attività, così da escludere l'eventualità che possano essere commessi reati previsti dal Decreto e, più in generale, che possano essere realizzate attività che compromettano la corretta gestione aziendale.

In particolare, attraverso l'adozione del Modello – dal 2016 in poi, integrato dalle previsioni del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, di volta in volta approvato dal Consiglio di amministrazione – Consap si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di Consap nelle aree di attività a rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali comminabili nei loro stessi confronti e di sanzioni amministrative irrogabili alla Società;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da Consap, in quanto le stesse (anche nel caso in cui la società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di Legge, anche ai principi etici ai quali Consap intende attenersi nell'esercizio dell'attività aziendale;
- consentire alla Società, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la

- commissione dei reati stessi, anche attraverso l'applicazione di misure disciplinari in caso di violazione del Modello o del Codice Etico, a prescindere dal fatto che detta violazione integri anche un reato;
- in via indiretta, assolvere anche ai propri impegni di natura sociale, assicurando nella gestione d'impresa e nella definizione delle strategie di sviluppo il perseguimento di obiettivi di sostenibilità.

6. RESPONSABILITÀ SOCIALE DI IMPRESA E SVILUPPO SOSTENIBILE

Il tema della c.d. responsabilità sociale d'impresa è divenuto, nel corso degli anni, sempre più argomento di studio e oggetto di costante attenzione da parte di organizzazioni internazionali, istituzioni europee, governi nazionali e da parte del mondo imprenditoriale.

Si tratta di una forma di responsabilità connessa agli effetti di un determinato comportamento, che prende forma tanto nel caso in cui non vengano rispettati precetti normativi, quanto nell'ipotesi in cui non vengano osservate regole morali / principi etici a cui la collettività attribuisce importanza: la responsabilità dell'impresa viene, dunque, in rilievo in quanto dalle scelte e dalle modalità di conduzione del *business* derivano effetti anche per la collettività.

Secondo la definizione contenuta nel Libro Verde della Comunità Europea del luglio 2001, con il termine responsabilità sociale d'impresa si intende: *l'integrazione, su base volontaria, da parte delle imprese, delle preoccupazioni sociali e ambientali nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.*

Dunque, la responsabilità non segue la normale dinamica causa-effetto che determina l'insorgenza di un obbligo risarcitorio a carico del soggetto che ha prodotto il danno, ma comporta l'instaurazione di un rapporto tra l'impresa, quale potenziale danneggiante, e la collettività, quale insieme di potenziali danneggiati in termini di garanzia: in altri termini, l'impresa viene responsabilizzata affinché, nell'esercizio delle proprie attività, non solo non produca danni (per la società, intesa in senso ampio e transgenerazionale e per l'ambiente), ma addirittura produca esternalità positive per una pluralità di soggetti (i c.d. *stakeholders*, che comprendono tanto i lavoratori e collaboratori dell'impresa, quanto gli i fruitori dei servizi erogati e i cittadini che vivono nel territorio in cui l'impresa opera).

Per le ragioni di cui si è appena dato conto, la responsabilità si definisce sociale e ha quale contraltare lo sviluppo sostenibile⁹, il cui significato – articolato e frutto di una elaborazione continua nel corso degli anni – può essere sinteticamente spiegato ricorrendo alla c.d. regola delle tre E: ecologia, equità, economia (a cui si è poi aggiunto un quarto pilastro, costituito dal rispetto della diversità culturale).

Vista la sempre maggiore rilevanza assunta dai temi sopra esposti, anche i legislatori (comunitario e nazionale) sono intervenuti a più riprese e in modo eterogeneo, nel corso degli anni, nel tentativo di delineare un quadro normativo di riferimento entro il quale la cultura della *responsabilità sociale d'impresa potesse svilupparsi*; tra i più recenti, meritano menzione:

- il D.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), che all'art. 6, comma 3, prevede che *le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti: (...) d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.*

- il D.lgs. 254/2016¹⁰, emanato in attuazione della Direttiva 2014/35/UE (che ha richiesto agli Stati membri di introdurre un nuovo obbligo in tema di dichiarazioni di informazioni di carattere non finanziario, a partire dai bilanci al 31 dicembre 2017).

⁹ La prima definizione di sviluppo sostenibile, in ordine temporale, è stata quella contenuta nel rapporto Brundtland del 1987, poi ripresa dalla Commissione mondiale sull'ambiente e lo sviluppo dell'ONU: *lo Sviluppo sostenibile è uno sviluppo che garantisce i bisogni delle generazioni attuali senza compromettere la possibilità che le generazioni future riescano a soddisfare i propri bisogni. Quasi un decennio più tardi, l'International Council for Local Environmental Initiatives ha evidenziato l'interrelazione esistente tra la dimensione economica, sociale ed ambientale, nonché la necessità di inclusione di tali tematiche nella programmazione delle imprese, definendo lo sviluppo sostenibile come lo Sviluppo che offre servizi ambientali, sociali ed economici di base a tutti i membri di una comunità, senza minacciare l'operabilità dei sistemi naturali, edificato e sociale da cui dipende la fornitura di tali servizi.* Sul tema è intervenuto anche il Consiglio Europeo, che nel giugno 2001 a Göteborg ha definito i caratteri di una strategia di sviluppo sostenibile, evidenziando come, nel lungo termine, la crescita economica, la coesione sociale e la tutela per l'ambiente vadano di pari passo verso quello che viene identificato come sviluppo sostenibile.

¹⁰ il Decreto prevede, per gli enti di interesse pubblico e per i gruppi di grandi dimensioni (che rispettino determinati requisiti) l'obbligo, a carico degli amministratori, di redigere e pubblicare, per ogni esercizio finanziario, una dichiarazione di carattere non finanziario che contenga una serie di informazioni: modello aziendale; politiche praticate dall'impresa; principali rischi generati o subiti;

Consap, riconoscendo la rilevanza del tema della responsabilità sociale di impresa, su base volontaria, predispone e pubblica ogni anno sul proprio sito internet, nella sezione Società Trasparente, il proprio bilancio di sostenibilità, redatto sulla base degli indicatori GRI (*Global Reporting Initiative*).

Inoltre, la Società – pur nella consapevolezza che la normativa di cui al D.lgs. 231/2001 riguarda un ambito diverso da quello proprio della responsabilità sociale d'impresa, visti gli elementi di collegamento che comunque esistono tra quest'ultima e la responsabilità amministrativa da reato di cui al suddetto Decreto – intende valorizzare il presente Modello e il Codice etico come strumenti complementari, utili ai fini dell'attuazione di politiche di responsabilità sociale nella misura in cui delineano il quadro valoriale dell'azienda (in particolare per quanto concerne la gestione delle risorse umane, la salute e la sicurezza sul lavoro, la gestione delle tematiche ambientali, la gestione dei rapporti con i fornitori, gli utenti e la collettività in generale) e individuano i comportamenti da tenere e i principi generali di gestione, vigilanza e controllo da rispettare nello svolgimento delle attività.

7. DEFINIZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Il Modello definito da Consap consiste in un complesso di regole e di strumenti volti a delineare un efficace sistema di organizzazione e di gestione, tale da impedire, o comunque ridurre, il possibile verificarsi di condotte penalmente rilevanti ai sensi del Decreto nello svolgimento delle ordinarie attività da parte della Società.

In tale ottica, Consap ha strutturato il proprio Modello, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 231/2001, in modo da soddisfare le seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati-presupposto e sottoporre le attività stesse a monitoraggio costante, onde poter gestire i livelli di rischio associati;
- b) prevedere, attraverso specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente, principi di controllo idonei a presidiare le attività sensibili;

utilizzo di risorse energetiche (distinguendo tra quelle prodotte da fonti rinnovabili e non) e impiego di risorse idriche; emissioni di gas ad effetto serra ed emissioni inquinanti in atmosfera; impatto (sulla base di ipotesi realistiche) sull'ambiente, sulla salute e sulla sicurezza; aspetti sociali attinenti alla gestione del personale, incluse le azioni finalizzate a garantire la parità di genere; rispetto dei diritti umani, le misure adottate per prevenire le violazioni e le azioni attuate per impedire atteggiamenti ed azioni discriminatori; lotta contro la corruzione, con indicazione degli strumenti adottati.

- c) definire modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) valorizzare il sistema organizzativo-gestionale aziendale anche quale strumento di prevenzione rispetto alla commissione di reati rilevanti, anche attraverso l'analisi periodica e l'effettuazione di interventi di miglioramento sugli elementi che lo compongono; vale a dire:
 - organigramma e funzionigramma aziendale;
 - linee guida / *policy* / regolamenti;
 - procedure gestionali;
 - procedure operative comprensive anche del sistema amministrativo-contabile e finanziario;
- e) esplicitare, anche attraverso le previsioni del Codice etico, la necessità di:
 - osservare le leggi ed i regolamenti vigenti;
 - improntare a principi di correttezza e trasparenza i rapporti con la Pubblica Amministrazione;
 - richiedere ai fornitori una condotta in linea con i principi generali del Codice etico e del Modello 231;
 - attribuire, ai soggetti coinvolti nella formazione e nell'attuazione della volontà sociale, poteri coerenti con le responsabilità organizzative assegnate;
 - garantire la trasparenza e tracciabilità di ogni operazione significativa nell'ambito delle attività sensibili e la conseguente possibilità di verifica ex post dei comportamenti aziendali;
 - identificare l'Organismo di Vigilanza (di seguito anche soltanto Organismo o OdV) e attribuirgli specifici compiti di verifica sul corretto funzionamento e sull'osservanza del Modello da parte di tutti i livelli aziendali;
 - prevedere precisi obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo e disciplinare flussi informativi da e verso l'Organismo stesso;
 - precedere e regolamentare l'attività di informazione e formazione, sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite in conformità ai principi stabiliti nel Modello;
 - definire le responsabilità nell'approvazione, nel recepimento, nell'integrazione nonché nell'implementazione del Modello, oltre che nella verifica del funzionamento del medesimo e dei comportamenti aziendali previsti, con relativo aggiornamento periodico;

- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure previste dal Modello.

Considerato che il buon funzionamento del Modello dipende da quanto esso risulti aderente alla realtà aziendale in cui è destinato ad operare, l'elaborazione del Modello di Consap è stata preceduta dalla preliminare analisi di:

- caratteristiche societarie, organizzative e operative della Società;
- tipologia di settore in cui la Società opera;
- normativa di riferimento e rischi riconducibili al settore economico di riferimento.

Gli elementi costitutivi del Modello organizzativo e di gestione sono i seguenti:

- statuto dell'Organismo di Vigilanza;
- regolamento flussi informativi;
- sistema disciplinare;
- codice etico.

8. REGOLE COMPORTAMENTALI A PRESIDIO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE

L'adozione di principi etici rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di cui al D.lgs. 231/2001 costituisce un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo. Tali principi trovano la loro collocazione naturale nel Codice Etico.

I codici etici, infatti, mirano a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti a cui possono essere collegate sanzioni proporzionate alla gravità delle eventuali infrazioni commesse. Uno degli elementi costitutivi del presente Modello è rappresentato dal Codice Etico.

Consap, in considerazione delle attività di carattere pubblicistico che si trova a svolgere, ha ritenuto inoltre opportuno recepire alcuni principi espressi dal nuovo codice di comportamento dei dipendenti pubblici previsto dall'art. 54 D.lgs. 165/2001 così come modificato dalla Legge 190/2010 (c.d. Legge anticorruzione).

9. SISTEMA DISCIPLINARE

Un altro punto qualificante del Modello è costituito da un adeguato Sistema disciplinare, che sanziona la violazione delle previsioni del Modello stesso e dei suoi elementi costitutivi, *in primis* il Codice Etico, nonché delle Misure organizzative per la prevenzione della corruzione.

Simili violazioni devono essere sanzionate in via disciplinare, a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale nei casi in cui il comportamento costituisca, anche, reato.

Con riguardo ai rapporti con Consulenti, Collaboratori, Procuratori, Agenti e Terzi che intrattengono rapporti con la Società, qualsiasi comportamento posto in essere in contrasto con il Codice Etico, potrà determinare, come previsto da specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico (ad es. clausole risolutive espresse ex art. 1456 c.c.), negli accordi e nei contratti, l'immediata risoluzione del rapporto contrattuale e l'eventuale richiesta di risarcimento da parte di Consap.

10. APPROVAZIONE E RECEPIMENTO DEL MODELLO

Il Modello Organizzativo, in conformità al disposto dell'art. 6, comma 1, lettera a, del Decreto è un atto di emanazione dell'Organo dirigente. Pertanto, in data 20 ottobre 2004 il Consiglio di amministrazione ne ha approvato per la prima volta l'adozione.

11. MODIFICA, ATTUAZIONE E VERIFICA DEL MODELLO

11.1 STORIA DELLE MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL MODELLO

Il Consiglio di Amministrazione provvede ad effettuare le successive ed eventuali modifiche e integrazioni del Modello, allo scopo di consentire la continua rispondenza del medesimo alle prescrizioni del Decreto ed alle eventuali modifiche organizzative e/o gestionali intervenute rispetto all'assetto della Società.

Il Consiglio di amministrazione ha provveduto ad aggiornare il Modello, a seguito dei cambiamenti organizzativi e normativi verificatisi negli ultimi anni, in data 26 febbraio 2008, in data 30 luglio 2010, in data 27 giugno 2019 e in data 22 novembre 2022. In particolare, per quanto concerne l'evoluzione normativa e l'introduzione di nuove fattispecie di reato-presupposto, in data 22 novembre 2022, il Modello è stato aggiornato in relazione a:

- *reati tributari* (art. 25-*quinqesdecies*) così come disposto dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, ulteriormente modificata dall'art. 5, comma 1, lett. c), nn. 1); 2) e 3) del D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75;

- *reati di frode nelle pubbliche forniture e di frode ai danni del Fondo europeo agricolo*, previsti dal D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75 (e richiamati dall'art. 24 del D.lgs.n. 231/2001);
- *reati di peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui e abuso d'ufficio* (introdotti nell'art. 25 del Decreto sempre attraverso il D.lgs. 14 luglio 2020 n. 75), qualora il fatto offenda gli interessi dell'Unione Europea;
- *condotte illecite in relazione al reato di contrabbando* ex art. 5, comma 1, lett. d), del D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75 (cfr. art. 25-sexiesdecies del D.lgs.n. 231/2001);
- *prescrizioni in materia di frode sportiva e gioco d'azzardo* previste dall'art. 5, comma 1, Legge 3 maggio 2019, n. 39, a decorrere dal 17 maggio 2019, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 1, della medesima Legge n. 39/2019 (cfr. art. 25-quaterdecies del D.lgs.n. 231/2001);
- *delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti* (di cui al nuovo art. 25-octies.1, aggiunto dal D.lgs. 8 novembre 2021, n. 184/2021);
- *delitti contro il patrimonio culturale* (art. 25-septiesdecies) e riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevices), da ultimo introdotti tra i reati rilevanti ai sensi del D.lgs.n.231/01 con la Legge n. 22 del 9 marzo 2022

Per quanto concerne le modifiche intervenute nell'assetto organizzativo, quali risultanti dall'organigramma in vigore a partire dal 1° agosto 2022, in data 22 novembre 2022 il Modello è stato aggiornato rispetto alla cessazione di alcune attività e all'acquisizione di altre, nuove, da parte di Consap.

In dettaglio, alla luce delle numerose variazioni intervenute, sia nel contesto esterno che in quello interno, si è ritenuto opportuno procedere ad una nuova, complessiva analisi delle attività sensibili e dei rischi reato rilevanti, introducendo nel presente documento una metodologia di valutazione del rischio maggiormente in linea con altri strumenti, con analoga finalità (anche se riguardanti ambiti differenti) adottati dalla Società, tra cui in particolare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e il documento di *Risk Assessment*.

Da ultimo in data 30 marzo 2025 il Consiglio di amministrazione ha provveduto ad un nuovo aggiornamento del Modello rispetto alla nuova disciplina in materia di *Whistleblowing* di cui al Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 ed alle Linee guida Anac (Delibera n. 311 del 12 luglio 2023).

È stato aggiornato il catalogo dei reati presupposto attraverso l'introduzione dei delitti di *turbata libertà degli incanti* (art.353 c.p.), *turbata libertà del procedimento di scelta del contraente* (art. 353 bis c.p.); *trasferimento fraudolento di valori* (art.512 bis c.p.)

ed è stata aggiornata la mappatura dei rischi connessi a tali nuove fattispecie di reato. E' stata data evidenza delle ultime modifiche normative apportate al D.lgs. 231/2001 in particolare: la Legge n.187 del 9 dicembre 2024 in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali; la legge di conversione n. 166 del 14 novembre 2024 recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano e del D.lgs. 141 del 26 settembre 2024 in materia di accise.

È stato recepito il nuovo assetto organizzativo come risultante dalla comunicazione di Servizio n. 30/2025 del 31 luglio 2025.

È stata data evidenza dell'inserimento di Consap nell'elenco delle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate annualmente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1 comma 3 della Legge del 31 dicembre 2009 n. 196.

11.2. MODIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Le modifiche relative alla composizione (monocratica o collegiale) dell'Organismo di Vigilanza, nonché la nomina dei suoi componenti, sono di esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione, nel rispetto delle previsioni contenute nello Statuto dell'Organismo di Vigilanza.

11.3. ATTUAZIONE DEL MODELLO

Le regole contenute nel Modello si applicano, in primo luogo, a coloro che svolgono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché a chi esercita, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società.

Il Modello si applica, inoltre, a tutti i dipendenti e collaboratori della Società, i quali sono tenuti a rispettare, con la massima correttezza e diligenza, tutte le disposizioni e i protocolli in esso contenuti, nonché le relative misure di attuazione (previste da procedure e regolamenti aziendali).

Tutti i soggetti sopra indicati sono, ciascuno nei limiti dei compiti e delle responsabilità assegnati e per quanto di competenza, responsabili della concreta applicazione del

Modello; la mancata osservanza del Modello, dei suoi allegati e delle procedure e regolamenti aziendali che ne costituiscono attuazione rappresenta un illecito disciplinare ai sensi del presente Modello.

Il Modello si applica, altresì, nei limiti del rapporto in essere, a coloro i quali, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato o per conto della stessa o sono comunque legati alla Società da rapporti giuridici rilevanti in funzione della prevenzione dei reati; a tal fine, nei contratti in essere con i suddetti soggetti (in particolare i fornitori), sono contenute specifiche clausole di salvaguardia secondo cui le controparti: (i) dichiarano di conoscere il contenuto della normativa di cui al D.lgs. 231/2001, in generale, e del Codice Etico e del Modello di Consap, in particolare e (ii) si impegnano a rispettarli, consapevoli che (iii) in caso violassero i principi ivi contenuti, la Società potrebbe adottare i più opportuni provvedimenti, graduati secondo la gravità del comportamento, che prevedono, nei casi più gravi, la risoluzione del contratto.

La vigilanza sull'idoneità e sulla efficace attuazione del Modello approvato dal Consiglio di amministrazione è garantita dall'Organismo di Vigilanza, nell'esercizio dei poteri di controllo che gli sono demandati.

12. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

Il Modello di Consap è pubblicato sul sito internet *www.consap.it*, nella Sezione Società Trasparente - Disposizioni Generali - Atti generali - Atti amministrativi generali ed è reso disponibile attraverso la *intranet aziendale*; anche il Codice Etico è pubblicato sul sito internet *www.consap.it*, nella Sezione Società Trasparente - Disposizioni Generali - Atti generali ed è reso disponibile attraverso l'*intranet aziendale*.

Dell'avvenuta approvazione dei suddetti documenti (anche in occasione degli aggiornamenti) è data notizia a tutto il personale dipendente mediante apposita Comunicazione di servizio, trasmessa tramite e-mail dalla Direzione Risorse Umane – Servizio Gestione Risorse Umane, Relazioni Industriali e Sede.

Il Sistema disciplinare, oltre ad essere pubblicato unitamente al Modello (quale allegato) sul sito *internet* e nella *intranet aziendale*, è affisso in bacheca.

La documentazione relativa all'assunzione di nuovo personale deve prevedere l'impegno del neo-assunto a prendere visione e a rispettare il Codice Etico e il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001 come parte integrante della prestazione lavorativa e dell'obbligo di diligenza e fedeltà.

Tutti i dirigenti ed i dipendenti sottoscrivono una dichiarazione di presa visione, impegnandosi a rispettare i principi e le regole contenuti nel Modello e nel Codice Etico.

La medesima diffusione deve essere garantita nei confronti degli *stakeholders* esterni (come Consulenti, Collaboratori, Procuratori, Agenti e Terzi che intrattengono rapporti con la Società), i quali, prima di intrattenere ogni rapporto con Consap sottoscriveranno una informativa dove dichiareranno la presa visione del Modello e del Codice Etico, la loro integrale accettazione e si impegneranno espressamente al rispetto delle norme ivi contenute.

13. FORMAZIONE AL PERSONALE

La Società si impegna a definire ed attuare specifici programmi di formazione, con lo scopo di garantire l'effettiva conoscenza del Modello e delle previsioni di cui al D.lgs. 231/2001, nonché la conoscenza degli altri sistemi di *compliance* aziendale – e delle rispettive normative di riferimento – che integrano e/o sono comunque connessi al Modello, in particolare per ciò che concerne le misure di mitigazione dei rischi, da parte di tutti i dipendenti (compresi i Dirigenti) e dei componenti degli Organi Sociali. La formazione prevista ai fini del presente Modello rientra nel piano biennale di formazione della Società redatto dalla competente Direzione Risorse Umane e approvato dal Consiglio di Amministrazione, attraverso il quale vengono curati il costante aggiornamento e la crescita professionale di tutti i dipendenti; essa si affianca ed è integrata dalla formazione obbligatoria prevista dalla normativa c.d. anticorruzione.

Ai fini del presente Modello, la formazione è organizzata, di concerto con l'Organismo di Vigilanza, da parte del Servizio Gestione Risorse Umane, Relazioni Industriali e Sede nell'ambito della Direzione Risorse Umane ed è curata dal Servizio *Audit, Compliance, Risk Management e Privacy*, con l'eventuale supporto di consulenti esterni di volta in volta incaricati, oppure mediante l'utilizzo di forme avanzate di *training* (es. *e-learning*), in coerenza con le indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria.

La formazione ha ad oggetto:

- la disciplina di cui al Decreto Legislativo n. 231/2001 ed i reati da esso richiamati; il Modello di organizzazione, gestione e controllo quale strumento di prevenzione rispetto alla commissione di reati che potrebbero far insorgere la responsabilità della Società;
- la mappatura delle attività sensibili e l'analisi dei rischi-reato associati;

- i presidi e/o misure di mitigazione del rischio;
- le attività dell'Organismo di Vigilanza e la gestione dei flussi informativi;
- il Codice Etico;
- il Sistema disciplinare;
- il sistema di segnalazione di illeciti / irregolarità rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001, del D.lgs. 231/2007 della Legge 190/2012 e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e/o di violazioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo o del Codice Etico (il c.d. *whistleblowing*);
- il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- il sistema di prevenzione antiriciclaggio: l'analisi dei rischi e la gestione delle operazioni sospette;
- le politiche in materia sicurezza delle informazioni e di protezione dei dati personali.

La partecipazione ai momenti formativi è opportunamente tracciata, in alcuni casi, attraverso lo svolgimento, al termine della sessione formativa, di un *test* finalizzato a valutare il livello di apprendimento conseguito dai partecipanti sulle specifiche tematiche oggetto di formazione.

La partecipazione ai corsi di formazione è obbligatoria per tutto il personale in servizio nell'azienda (inclusi i dirigenti): la violazione di tale obbligo comporta l'applicabilità delle sanzioni previste nel Sistema disciplinare. Il Servizio Gestione Risorse Umane, Relazioni Industriali e Sede monitora che il percorso formativo sia fruito da tutto il personale.

CAPITOLO 3 METODOLOGIA DI ANALISI E DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

1. MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ C.D. SENSIBILI E STRUMENTALI.

L'art. 6 del D.lgs. 231/2001 prevede un'analisi delle attività svolte dall'ente al fine di individuare quelle che possono considerarsi esposte al rischio di commissione dei reati previsti dal suddetto Decreto.

In tale ottica, come richiesto dalla normativa, si è proceduto dapprima a mappare i singoli processi e successivamente ad individuare le attività sensibili a rischio reato, vale a dire quelle attività/funzioni rispetto alle quali è astrattamente configurabile la

possibilità di commissione dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001, con conseguente eventuale insorgere della responsabilità dell'ente.

Ogni ente, tenuto conto delle proprie caratteristiche organizzative e di gestione, della natura dei servizi o della tipologia di prodotti offerti, dell'ambito di operatività o del mercato di riferimento, del modello (pubblico, privato o misto), della composizione della compagine azionaria e del modello di *governance*, presenta peculiari aree di rischio, la cui individuazione implica una particolareggiata analisi della struttura aziendale e delle singole attività svolte.

L'analisi in questione serve, altresì, ad individuare rispetto a quali reati, tra quelli inseriti a catalogo dal D.lgs. 231/2001, sussista in termini concreti un rischio di commissione (c.d. reati rilevanti per il singolo ente), che l'adozione da parte dell'ente di un Modello di organizzazione, gestione e controllo mira, appunto, a ridurre.

Al fine di determinare i profili di rischio potenziale per Consap, ai sensi della disciplina dettata dal D.lgs. 231/2001, sono state:

- a) individuate le attività svolte da ciascuna funzione aziendale, attraverso l'esame del funzionigramma, delle procedure aziendali, delle comunicazioni di servizio e del sistema di deleghe e procure, nonché attraverso l'effettuazione di interviste ai dirigenti e funzionari responsabili, rispettivamente, delle Direzioni e dei Servizi;
- b) accertate le singole attività rilevanti ai fini del D.lgs 231/2001 (c.d. attività a rischio reato), nell'ambito delle diverse funzioni aziendali.

Le attività a rischio-reato sono state distinte in due categorie:

1. Le c.d. **attività sensibili**, che presentano rischi diretti di rilevanza penale ai fini del Decreto (riportate nella Parte Speciale del Modello, nel documento denominato *Mappatura delle attività sensibili*). A titolo esemplificativo:

Attività sensibile:

Rapporti con P.A. in occasione di accertamenti, verifiche ed ispezioni



Es. Corruzione: dazione o promessa di denaro o di altre utilità diretta o indiretta, accettata o non accettata, per indurre il pubblico ufficiale al buon esito della verifica

2. Le c.d. **attività strumentali**, che presentano rischi indiretti di rilevanza penale, assumono rilievo solo quando, combinate con le attività sensibili, presuppongono la realizzazione del reato costituendone, quindi, la modalità di attuazione. Le suddette attività sono state individuate tenendo conto della casistica giurisprudenziale sulla

creazione di provviste nel reato di corruzione e sul concetto di altre utilità cui fa riferimento tale fattispecie criminosa (riportate nella Parte Speciale del Modello). A titolo esemplificativo:

Attività sensibile

Rapporti con P.A. in occasione di accertamenti, verifiche ed ispezioni combinata con

Attività strumentale *Assunzione e gestione del **personale***



Es. Corruzione: indurre il pubblico ufficiale al buon esito della verifica attraverso l'assunzione o la promessa di assunzione di persona legata al soggetto verificatore da rapporti da parentela o amicizia

Sono state, quindi, predisposte, all'interno della Parte Speciale, per ciascuna fattispecie di reato presupposto, **schede** per la mappatura delle attività sensibili nelle quali si evidenziano:

- a) la struttura / funzione aziendale di riferimento;
- b) i processi rilevanti;
- c) le attività sensibili;
- d) i reati astrattamente associabili.

A tal proposito, si evidenzia che, talvolta, una singola condotta (illecita), posta in essere nell'ambito delle predette attività, può essere astrattamente riferibile a due o più norme incriminatrici e/o coinvolgere più processi. Tuttavia, ciò non implica necessariamente che tale condotta determini la realizzazione di una pluralità di reati in concorso. Infatti, una volta definiti i contorni oggettivi e soggettivi del fatto, può accadere che una sola sia la norma applicabile in concreto (si tratta dell'ipotesi del c.d. concorso apparente di norme).

Inoltre, si precisa che, spesso, non è agevole comprendere, anche a causa delle oscillazioni giurisprudenziali, quale fattispecie penale sia concretamente applicabile in riferimento alle singole attività sensibili. Di conseguenza, per motivi prudenziali, sono state prese in considerazione anche eventuali condotte di incerta qualificazione normativa.

2. VALUTAZIONE DEI RISCHI.

L'analisi dei rischi è un processo strutturato che consente di valutare in modo sistematico, con riferimento a ciascuna attività c.d. sensibile, il livello di esposizione

al rischio che uno o più reati rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 siano commessi, da parte dei soggetti indicati dall'art. 5 del Decreto stesso, nell'interesse o a vantaggio della Società.

La metodologia di valutazione dei rischi adottata - e qui brevemente descritta - prevede l'integrazione di criteri di giudizio qualitativi, sebbene ancorati a parametri di natura oggettiva, condivisi e verificabili *ex post* con elementi quantitativi, a beneficio dell'indipendenza e della ripetibilità futura della valutazione.

Tale metodologia prevede l'effettuazione di una duplice valutazione, al fine di determinare:

- a) il rischio potenziale (o inerente);
- b) il rischio residuo.

Il rischio potenziale (RP) è il rischio che esiste di per sé effettuando in un certo modo una determinata attività: esso non tiene conto dell'eventuale previsione e applicazione di strumenti, protocolli e misure di prevenzione in generale, finalizzati a mitigarlo.

Il rischio residuo (RR) è il rischio risultante dalla riduzione del rischio potenziale attraverso l'adozione e la concreta applicazione degli strumenti di prevenzione e controllo: esso è determinato come differenza algebrica tra il valore del rischio potenziale e il valore di efficacia delle misure di mitigazione (costituito dalla sommatoria dei valori delle singole misure previste ed effettivamente applicate).

2.1. CALCOLO DELLA GRAVITÀ.

Per valutare la gravità di un reato – o meglio, la gravità degli effetti (dunque, l'impatto) che esso produrrebbe, avuto riguardo alla responsabilità dell'ente e alle sanzioni che potrebbero essergli conseguentemente comminate - la metodologia individuata si fonda su un criterio di proporzionalità oggettivo che valuta come più gravi quei reati che il legislatore punisce con pene più pesanti. In definitiva nella valutazione di gravità si è adottato come *driver* la misura della pesantezza della pena che è possibile comminare. In questa ipotesi il modello di rischio, andando nei passi successivi a correlare le attività ai possibili reati in cui possono incorrere, misurerà come maggiormente rischiose quelle attività i cui reati hanno un peso-reato maggiore.

Occorre, altresì, evidenziare che il D.lgs. 231/2001 prevede l'infrazione della persona giuridica di due differenti tipologie di sanzioni: interdittive o pecuniarie.

Come si può ricavare dall'analisi dei reati previsti dal Decreto in oggetto le sanzioni interdittive sono al momento costituite da:

- Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio;
- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- Interdizione dall'esercizio dell'attività;
- Interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ex art. 16, comma 3 A seconda del numero delle sanzioni irrogate l'intensità della pena aumenta.

Come risulta dal Codice penale le sanzioni che un giudice può comminare ai soggetti responsabili sono di quattro tipologie:

- 1) applicazione di una sola sanzione (la definiremo pena interdittiva lieve);
- 2) applicazione delle prime tre sanzioni interdittive cumulativamente (la definiremo pena interdittiva media);
- 3) applicazione di tutte le sanzioni cumulativamente ad esclusione della sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività (la definiremo pena interdittiva grave);
- 4) applicazione di tutte le sanzioni cumulativamente compresa la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività (la definiremo pena interdittiva gravissima).

Secondo questa progressione di gravità si assegna un punteggio di peso-reato più che proporzionale, secondo una scala numerica crescente, con valori numerici da 3 a 6, secondo la seguente tabella:

Sanzione interdittiva	Livello
Sanzione interdittiva lieve	3
Sanzione interdittiva media	4
Sanzione interdittiva grave	5
Sanzione interdittiva gravissima	6

La **sanzione pecuniaria** è invece strutturata in quote, attribuite in un numero non inferiore a 100 né superiore a 1.000 e il cui importo unitario è compreso tra 250 e 1.500 euro circa, a discrezione del giudice.

Il numero minimo di quote applicabili è naturalmente 0.

Scartando però questa ipotesi, si possono suddividere le pene pecuniarie in 3 fasce a seconda del numero di quote massime stabilite:

1: da 100 (minimo delle quote) a 350 quote

2: da 351 a 650

3: da 651 a 1000 (massimo delle quote)

Sanzione pecuniaria (in quote)	Livello
100 – 350	2
351 – 600	3
601 – 1000	4

In questo modo si vengono a pesare in modo separato e differente le pene pecuniarie e le pene interdittive.

In realtà il giudice potrebbe comminare sia le une che le altre: pertanto, il peso-reato è rappresentato da una combinazione dei due contributi di pena.

Tuttavia, nella definizione del modello di calcolo occorre tener conto del fatto che le due tipologie di pena comportano un danno diverso alle aziende in relazione alla loro diversa morfologia, dimensione, collocazione di mercato. Ad esempio, una azienda di grandi dimensioni potrebbe sopportare in modo maggiore una sanzione pecuniaria rispetto a una di piccole dimensioni (che può essere economicamente e patrimonialmente più fragile). *Ex adverso* in caso di irrogazione della sanzione interdittiva più grave (sospensione dell'attività o commissariamento) forse potrebbe essere avvantaggiata una piccola impresa rispetto a una di dimensioni più grandi: la prima – infatti – potrebbe riconfigurarsi facilmente magari sotto altra denominazione sociale mentre la seconda subirebbe un danno di mercato e di immagine probabilmente irreparabile.

Nel modello occorre pertanto pesare in modo diverso sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive in relazione alla fisionomia aziendale.

Per questo motivo si è preferito dare un peso maggiore alle sanzioni interdittive rispetto a quelle pecuniarie. In definitiva ogni reato avrà associato un indice di Gravità del Reato (GR) dato dalla seguente formula:

$$GR = [(Si + Sp) : 2 \text{ (fattore correttivo ove applicabile)}]$$

dove Si è il livello (da 3-6) della sanzione interdittiva, Sp è il livello (da 2-4) della sanzione pecuniaria e 2 è il valore numerico del fattore di correzione volto a bilanciare il diverso peso tra Si e la Sp ai fini del calcolo della gravità del reato e, quindi, dell'impatto.

Tale ultimo fattore (correttivo), avendo il precipuo fine di bilanciamento tra le diverse sanzioni, sarà applicabile esclusivamente nelle ipotesi di cumulo delle sanzioni interdittive e pecuniarie; *ex adverso* nell'ipotesi in cui sia applicabile solo una delle due differenti tipologie di sanzioni, GR sarà dato esclusivamente dal valore numerico della sanzione applicabile come sopra specificato¹¹. Qualora il risultato del suddetto calcolo dovesse riportare un valore decimale, quest'ultimo sarà arrotondato ad un valore intero.

2.2. CALCOLO INDICE DI CORRELAZIONE ATTIVITÀ REATO (IC).

A questo punto è necessario trasformare la correlazione fra attività e reato, intesa come collegamento tra le modalità di svolgimento dell'attività / di gestione del processo, da una parte, e la possibile realizzazione, da parte dei soggetti previsti dall'art. 5 del D.lgs. 231/2001, di condotte idonee ad integrare le fattispecie di reato previste dal citato Decreto, dall'altra, in una valutazione quantitativa tramite un Indice di Correlazione che nel presente modello è espresso attraverso una scala numerica crescente, con valori da 3 a 5, rappresentativi dei seguenti parametri qualitativi:

- **(CE) Contesto esterno** (il contesto in cui la Società opera risulta particolarmente complesso ed eterogeneo e ricomprende una pluralità di Amministrazioni pubbliche, per le quali Consap svolge rilevanti funzioni di natura pubblicistica, operando in virtù di espresso attribuzioni normative e sulla base di apposite Concessioni e Convenzioni, nonché altri interlocutori privati. I principali *stakeholders* con i quali la Società si relaziona abitualmente nello svolgimento dei compiti ad essa assegnati possono individuarsi principalmente: nell'Azionista Unico, nelle Amministrazioni concedenti e nella Pubblica Amministrazione in generale (Mise, Miur, Mit ecc.), negli utenti finali (destinatari dei servizi erogati dalla società), nelle Autorità di vigilanza (Ivass, Anac, Inps, Garante per la protezione dei dati personali, ecc.), nei fornitori di beni e servizi e nelle Associazioni di consumatori e di categoria; rispetto alla definizione di tale contesto rilevano anche il territorio e l'ambiente socio-culturale nei quali si inquadra l'operatività dei diversi *stakeholders*. L'interazione tra CONSAP e i diversi portatori di interessi, inclusi gli utenti beneficiari dei servizi di pubblico

¹¹ Es.: nell'ipotesi di corruzione per l'esercizio della funzione ex art. 318 c.p. il valore numerico di GR sarà pari a 2 (sanzione pecuniaria fino a 200 quote); mentre nell'ipotesi di concussione di cui all'art. 317 c.p. il valore numerico di GR sarà pari 5 (sanzioni pecuniarie 4 + sanzioni interdittive 6: fatture correttivo 2).

interesse erogati dalla Società, può avere una maggiore o minore incidenza sulle diverse attività svolte con riguardo alla determinazione di un contesto più o meno favorevole alla commissione di reati, anche per quanto concerne il fattore dell'occasionalità);

- **(CI) Contesto interno** (le scelte compiute dalla Società in materia di *governance*, di organizzazione e di attribuzione delle funzioni, di assegnazione di mansioni al personale, nonché la cultura e l'etica aziendale, la formazione, la *corporate identity*, la definizione di politiche generali chiare, la gestione e valutazione delle *performance* del personale e, in generale, la valorizzazione delle competenze dei lavoratori e la promozione del raggiungimento degli obiettivi aziendali sono fattori che, a seconda dell'importanza ad essi attribuita e dell'attenzione prestata da parte della Società rilevano sotto il profilo di una maggiore o minore propensione a delinquere dei singoli individui, anche nell'interesse o a vantaggio della Società. Un contesto interno inadeguato o non sufficientemente definito e positivo può, dunque, aumentare la probabilità di commissione di reati rilevanti);
- **(RA) Rilevanza dell'attività** (quanto più un'attività è rilevante per la Società, tanto più i dipendenti e i soggetti apicali potrebbero essere motivati ad agire, anche *contra legem*: dunque, quanto più una attività è rilevante, in termini di rendimento economico, di visibilità mediatica, di importanza strategica per Consap o per le Pubbliche Amministrazioni concedenti, tanto più il livello di Correlazione aumenta);
- **(CP) Complessità del processo** (quanto più un'attività richiede procedimenti valutativi articolati, che possono comportare il coinvolgimento di varie funzioni o di organismi esterni alla Società, tanto più è necessario che i compiti e le responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nel processo, nonché le attività ed i relativi controlli, siano definiti in modo chiaro e prevedano meccanismi di agevole comprensione e applicazione: in difetto di ciò, il livello di Correlazione aumenta);
- **(D/AGP) Discrezionalità / autonomia nella gestione del processo** (una maggiore discrezionalità, determinata dall'assenza di procedure formali o dalla mancata previsione di livelli autorizzativi adeguati o, ancora, da una non corretta attribuzione di compiti e responsabilità determina un più elevato livello di Correlazione).

Il valore della Correlazione è determinato dall'associazione, espressa dalla sottostante tabella, tra i parametri innanzi esplicitati e i valori numerici della scala considerata:

Qualità della correlazione	Valore	Parametri integrati
Bassa correlazione	3	3 (CE + CI + CP)
Media correlazione	4	4 (CE+CI+CP+RA)
Alta correlazione	5	5 (CE+CI+CP+RA+D/AG)

L'Indice di Correlazione esprime la probabilità di accadimento di un evento – o meglio, la probabilità di commissione di un fatto – idoneo ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.lgs. 231/2001; esso non tiene conto – né, in effetti potrebbe – dell'ulteriore elemento che, ai fini dell'imputabilità dell'ente, concorre all'integrazione delle fattispecie di reato considerate dal D.lgs. 231/2001: vale a dire la necessità che il reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso. Dunque, la Correlazione (ossia la probabilità) viene valutata a prescindere e *a priori*, in una prospettiva di astratta configurabilità del reato e di maggior prudenza, allo scopo di determinare la probabilità connessa al rischio-reato.

2.3. CALCOLO RISCHIO POTENZIALE (RP).

Determinati i possibili valori della gravità (degli effetti) e della probabilità che il reato venga commesso, è possibile calcolare il rischio potenziale (RP), come prodotto dei due fattori sopra indicati; l'operazione è espressa dalla seguente formula:

$RP \text{ (Rischio Potenziale)} = GR \text{ (Gravità del Reato)} \times IC \text{ (Indice di Correlazione)} = I \text{ (Impatto)} \times P \text{ (Probabilità)}$

Considerando i diversi valori numerici che il RP può assumere, è possibile individuare 4 fasce di rischio, a cui corrispondono altrettante valutazioni qualitative, secondo il seguente schema:

Rischio Potenziale	
Da 0 a 10	Basso
Da 11 a 15	Medio
Da 16 a 20	Alto
Da 21 a 25	Altissimo

Ne deriva l'attribuzione di un *risk rating* a ciascuna attività considerata, rispetto ad ogni reato rilevante.

3. VALUTAZIONE DEI CONTROLLI.

Stabilito il rischio potenziale, per quantificare il rischio residuo è necessario valutare l'incidenza dei presidi posti in essere dalla Società sul rischio stesso: dalla maggiore o minore efficacia, che incide in misura direttamente proporzionale sulla riduzione dei valori di rischio, discende la riconducibilità, o meno, del rischio stesso entro la soglia di *accettabilità* individuata.

Si ritiene utile, in proposito, chiarire che il rischio di commissione di reati nell'interesse o a vantaggio dell'ente, come qualunque tipologia di rischio, non è del tutto eliminabile e che, sebbene siano evidentemente necessarie azioni di mitigazione, qualunque iniziativa – pure opportuna – di abbassamento del rischio incontra necessariamente un limite: tale limite, che coincide appunto, con la soglia di accettabilità, rappresenta il punto oltre il quale il beneficio marginale derivante dall'adozione di presidi ulteriori viene annullato dalla sproporzione dello sforzo (inteso sia sotto il profilo economico, sia in termini di perdita di efficienza o efficacia nella gestione dei processi e, più in generale, nella *governance* aziendale).

La metodologia utilizzata prende a riferimento i presidi previsti dalle Linee Guida emanate da Confindustria, vale a dire:

- Un sistema chiaro di deleghe e procure;
- Attribuzione di compiti e poteri coerenti con i ruoli / mansioni affidati;
- Esistenza di procedure formalizzate e standardizzate;
- Codice etico;
- Tracciabilità e verificabilità delle operazioni tramite adeguati supporti documentali;
- Sistemi informativi;
- Formazione e addestramento del personale;
- Controlli di linea e livelli autorizzativi;
- Attività di monitoraggio svolte da organi indipendenti e terzi,

che vengono rapportati alla realtà di Consap S.p.A. e alle scelte in concreto compiute dalla Società.

Al riguardo, si evidenzia che il sistema di controllo interno di Consap S.p.A. è articolato su tre diversi livelli, in relazione ai quali possono concretamente individuarsi precise

strutture organizzative e/o figure responsabili di riferimento, in conformità alle *best practices* e agli *standard* nazionali e internazionali.

I Controlli possono essere così raggruppati:

Controlli di primo livello o controlli specifici.

Sono finalizzati ad assicurare il corretto svolgimento delle attività operative al fine di prevenire, individuare e correggere errori o irregolarità che possono impedire il raggiungimento degli obiettivi societari: ricomprendono attività diverse quali, la supervisione, la verifica dell'operato dei singoli addetti, operazioni di riconciliazione dei dati, rilascio di autorizzazioni, ecc..

Tale tipologia di controlli è svolta, in Consap, dai singoli Servizi.

Questi controlli possono svolgersi manualmente o in maniera automatizzata ed essere preventivi o successivi (a consuntivo).

Controlli di secondo livello o controlli pervasivi.

I controlli pervasivi sono finalizzati a stabilire un contesto generale volto ad assicurare che le attività di processo siano eseguite e controllate in accordo con gli obiettivi definiti dal *management*.

I controlli di tale tipologia possono sostanzialmente individuarsi in Consap nelle attività poste in essere dai dirigenti responsabili delle Direzioni e dai Titolari di Servizio, ai quali compete l'indirizzo, il coordinamento e la vigilanza delle attività svolte dai Servizi.

Rientrano inoltre nei controlli di secondo livello alcune figure, alle quali sono demandati specifici compiti di controllo (come ad es. il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza; il Responsabile della Protezione dei dati personali; il Responsabile della funzione antiriciclaggio; il Responsabile per la sicurezza sui luoghi di Lavoro; ecc.).

Controlli di terzo livello o controlli di monitoraggio.

I controlli di terzo livello sono finalizzati alla valutazione periodica della completezza e funzionalità del sistema di controllo interno, complessivamente considerato; tale attività, tipica delle funzioni di *Internal Audit*, è svolta all'interno di Consap dal Servizio *Audit, Compliance, Risk Management e Privacy*, a cui compete, oltre all'analisi dei rischi aziendali, il monitoraggio continuo del sistema di controllo interno, in esecuzione del mandato affidato dal Consiglio di Amministrazione, a cui il Servizio in questione riporta in via diretta. In particolare, l'*Internal Audit* svolge un'indipendente ed obiettiva attività di *assurance*, attraverso la valutazione (secondo un approccio *risk based*) delle evidenze di *audit*, finalizzata alla formulazione di giudizi o conclusioni riferiti all'organizzazione nel suo complesso, singole attività, funzioni, processi,

sistemi o altro: ciò al fine di valutare, dare valore aggiunto e contribuire al miglioramento del Sistema dei Controlli Interni della Società.

A queste figure si aggiungono tutti quegli organi/funzioni a cui l'ordinamento, il sistema di *governance* adottato, lo Statuto o precise scelte aziendali hanno assegnato specifici compiti di supervisione e controllo.

Tali figure possono sostanzialmente individuarsi, in Consap, nel:

- a) *Collegio Sindacale*, a cui compete - in base al modello di *governance* adottato in Consap - vigilare sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul principio di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto amministrativo, organizzativo e contabile della Società;
- b) *Delegato della Corte dei conti*, a cui compete - ai sensi della Legge 21.3.1958 n. 259 - il controllo sulla gestione finanziaria delle società a capitale pubblico;
- c) *Società di Revisione*, a cui compete - per legge e come sancito dall'art. 20.5 dello Statuto - la revisione legale dei conti;
- d) *Organismo di Vigilanza*, nominato ai sensi dell'art. 6, comma 1 lett. b) del D.lgs 231/2001, che ha il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Per queste ragioni l'efficacia dei controlli sopra menzionati può essere così schematizzata:

Livello	Tempistica	Modalità effettuazione	Efficacia	Denominazione
1° Livello	<i>Preventivo</i>	Automatico	Alta	1PA
	<i>Preventivo</i>	Manuale	Media	1PM
	<i>Successivo</i>	Manuale e Automatico	Media	1SA
2° Livello	<i>Successivo</i>	Un Responsabile	Media	2 Resp
2° Livello	<i>Successivo</i>	Titolare di Servizio	Alta	2 Tit.
3° Livello	<i>Successivo</i>		Bassa	Liv. 3
3° Livello Esterno	<i>Successivo</i>		Bassa	3 Est.

Ai controlli sopra menzionati si aggiungono i seguenti ulteriori presidi:

- la sussistenza di un sistema formalizzato di *deleghe e procure*, che individua gli ambiti di competenza, i poteri e i limiti di spesa;
- la presenza di *procedure aziendali* adottate secondo determinati *standard* (definiti attraverso la *Procedura madre*), nonché di *policy* e regolamenti, che recepiscono

- le indicazioni contenute nei protocolli del presente Modello, attribuiscono in modo chiaro compiti e responsabilità e individuano diversi livelli autorizzativi;
- l'utilizzo di *sistemi informatici* per ottimizzare la gestione dei processi;
 - l'adozione di un *Codice Etico* che costituisce parte integrante del Modello;
 - la delineazione di un *sistema sanzionatorio*;
 - la *formazione* al personale;
 - l'adozione di un sistema di prevenzione dei fenomeni di *maladministration* (L.190/2012).

Pertanto, i controlli sono stati complessivamente classificati e quantificati rispetto alla loro efficacia deterrente e al loro diverso *peso strategico*, mediante l'attribuzione di valori numerici ricompresi in un *range* tra 0,50 e 2, sulla base di parametri il più possibile standardizzati, come riportato nella seguente tabella:

Denominazione	Definizione	Peso dei Controlli
Presidi generali		
Codice Etico	Codice Etico	0,5 – basso
Sanzioni	Sanzioni Disciplinari	0,5 – basso
Formazione	Formazione e addestramento del personale	0,5 – basso
Presidi specifici		
Procedure	Sistema chiaro di deleghe e procure / poteri di firma (digitale)	2 – alto
Standard	Esistenza di procedure formalizzate e standardizzate	2 – alto
Tracciabilità	Tracciabilità e verificabilità delle operazioni	1,5 – alto
Informatizzazione	Sistemi informativi	1- medio
Poteri	Attribuzione di compiti e poteri coerenti con i ruoli / mansioni affidati	1,5 – medio/alto
Autorizzazioni	Livelli autorizzativi	1 – medio

1PA	Controlli liv. 1 Preventivi Automatici	1,5 – medio/alto
1PM	Controlli liv. 1 Preventivi Manuali	1 – medio
1SAM	Controlli liv. 1 Successivi Automatici o Manuali	1 – medio
1Resp.	Controlli liv. 2 con un solo Responsabile	1 – medio
2Resp.	Controlli liv. 2 con Responsabile o con Titolare	1,5 – medio/alto
Liv. 3	Controlli liv. 3	0,5 – basso
3 Est.	Controlli Esterni	0,5 – basso

4. VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO.

Partendo dal rischio potenziale, la determinazione del rischio residuo (RR) avviene per differenza algebrica tra il valore numerico del RP e la sommatoria dei valori numerici che esprimono il peso dei controlli effettivamente posti in essere dalla Società rispetto a ciascuna attività sensibile.

I livelli di rischio residuo (RR) possono, dunque, essere ricondotti a 4 classi, a cui sono associati specifici significati in termini di rilevanza / accettabilità, come indicato di seguito:

Valore	Qualità	Significato
Da 0 a 6	Basso	Non rilevante ¹²
Da 6,5 a 12	Medio	Accettabile
Da 12,5 a 18	Medio-Alto	Non accettabile (necessari interventi di miglioramento nel medio – lungo periodo)
Da 18,5 a 25	Alto	Non accettabile

¹² In caso di valorizzazione negativa del rischio residuo (che può aversi per effetto dell'incidenza dei presidi su un rischio potenziale non alto o altissimo, si assume la non rilevanza di tale rischio, attribuendo comunque ad esso il valore 0)

		(indispensabili interventi di miglioramento nel breve periodo)
--	--	--

Una buona efficacia dei controlli, anche qualora il rischio potenziale - RP fosse elevato, riuscirebbe a ridurre il rischio, portando il valore del rischio residuo – RR ad un livello *accettabile*.

Non è superfluo ricordare che il livello di accettabilità del rischio ai sensi del D.lgs. 231/2001 deriva dalla condizione di non eludibilità (se non nella forma del fraudolento aggiramento) dei controlli che tale rischio mirano a contrastare.

Laddove, all’esito del complesso calcolo innanzi riassunto, il valore di RR risulti essere inferiore a 6 è possibile ritenere che il rischio di commissione di un reato previsto dal D.lgs. 231/2001 (e la conseguente responsabilità di Consap) sia non significativo.

Per quanto riguarda il calcolo del rischio rispetto alle attività svolte dai Vertici aziendali, attesa l’ampia discrezionalità comunque connessa alle funzioni svolte e all’esercizio dei poteri attribuiti, sono state mappate le fattispecie rilevanti ai fini del D.lgs. 231/2001 ed è stato individuato – attraverso la metodologia qui descritta – il rischio residuo in misura sostanzialmente coincidente con il rischio potenziale (salve alcune eccezioni).

Peraltro, al fine di individuare rischi specificamente connessi allo svolgimento di attività da parte di soggetti apicali, sono state prese in considerazione soltanto le attività direttamente ed esclusivamente riferibili al Presidente e all’Amministratore Delegato sebbene tutte le attività presenti nella mappatura, ancorché eseguite/poste in essere da livelli aziendali gerarchicamente inferiori, potrebbero comportare, ad un alto livello, un coinvolgimento dei Vertici aziendali: rispetto a queste ultime, tuttavia, si ritiene possano incisivamente operare le misure di mitigazione del rischio poste in essere dalla Società.

5. REGOLE COMPORTAMENTALI A PRESIDIO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE.

L’adozione di principi etici rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di cui al D.lgs. 231/2001 costituisce un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo. Tali principi trovano la loro collocazione naturale nel Codice Etico.

I codici etici, infatti, mirano a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti a cui possono essere collegate sanzioni proporzionate alla gravità delle eventuali infrazioni commesse.

Uno degli elementi costitutivi del presente Modello è, dunque, rappresentato dal Codice Etico che si allega.

Consap, in considerazione delle attività di carattere pubblicistico che svolge, ha ritenuto inoltre opportuno recepire alcuni principi espressi dal nuovo codice di comportamento dei dipendenti pubblici previsto dall'art. 54 D.lgs. 165/2001 così come modificato dalla Legge 190/2010 (c.d. Legge anticorruzione).

CAPITOLO 4 L'ORGANISMO DI VIGILANZA

1. REQUISITI.

L'art. 6, comma 1, lett. b), del D.lgs. 231/2001, tra i requisiti affinché l'ente possa essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati ivi elencati, individua l'istituzione di un Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, a cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, curandone l'aggiornamento. Si tratta di un organismo interno alla società, in posizione di terzietà e di indipendenza rispetto agli altri organi (di gestione e di controllo) dell'ente, i cui componenti possono essere sia interni sia esterni alla società. I requisiti che l'Organismo di Vigilanza deve soddisfare – da riferirsi tanto all'organo quanto ai suoi singoli componenti – per un efficace svolgimento delle predette funzioni sono:

- a. *autonomia e indipendenza*: l'Organismo di Vigilanza deve essere sprovvisto di compiti operativi all'interno dell'azienda e deve avere solo rapporti di *staff* con il Vertice aziendale, senza che da parte del Vertice stesso possa esservi alcuna ingerenza o condizionamento nell'attività dell'Organismo.
- b. *professionalità e onorabilità*: i componenti dell'Organismo di Vigilanza devono essere scelti tra soggetti particolarmente qualificati e con esperienza in ambito 231; essi devono avere competenze giuridico-penalistiche e tecniche ispettive, capacità consulenziali e conoscenze specifiche in relazione a qualsiasi tecnica utile per prevenire la commissione di reati, per scoprire quelli già commessi e individuarne le cause, nonché per verificare il rispetto del Modello e dei presidi di controllo da parte degli appartenenti all'organizzazione aziendale. Il tutto, al fine di poter garantire l'effettivo ed efficace esercizio dei poteri di controllo e propositivi che gli sono demandati. Detti requisiti sono esplicitati, in dettaglio, nel Regolamento dell'Organismo di Vigilanza.
- c. *continuità di azione*: per garantire l'efficace attuazione del Modello, è necessaria un'attività di costante controllo sulle attività sensibili e di

monitoraggio del Modello stesso, affinché sia sempre al passo con l'evoluzione normativa e con il mutare del contesto aziendale. A tale fine l'Organismo di Vigilanza deve avere a disposizione un *budget* idoneo per lo svolgimento delle proprie attività; inoltre, esso si coordina con le altre funzioni di controllo (ad es. il Collegio Sindacale) e può avvalersi del supporto del *Servizio Audit, Compliance, Risk Management e Privacy* quale struttura dedicata all'attività di audit all'interno della Società.

2. FUNZIONI.

In base al Decreto, le funzioni svolte dall'Organismo di Vigilanza possono essere così schematizzate:

- a) *vigilanza sull'effettività del modello*, che consiste nel verificare la coerenza tra comportamenti concreti e modello istituito;
- b) *valutazione dell'adeguatezza del modello*, ossia della idoneità dello stesso, in relazione alla tipologia di attività e alle caratteristiche dell'impresa, ad evitare i rischi di realizzazione di reati. Ciò impone un'attività di aggiornamento dei modelli sia alle mutate realtà organizzative aziendali; sia ad eventuali mutamenti normativi. L'aggiornamento può essere proposto dall'Organismo di Vigilanza, ma deve essere adottato – come già ricordato – dal Consiglio di amministrazione.

All'Organismo di Vigilanza, invece, non spettano compiti operativi o poteri decisionali, neppure di tipo impeditivo, relativi allo svolgimento delle attività dell'ente.

Per un efficace svolgimento delle predette funzioni l'Organismo di Vigilanza dispone di una serie di poteri e prerogative, qui di seguito sinteticamente indicate e più analiticamente descritte nello Statuto dell'Organismo. Esso può:

- attivare le procedure di controllo tramite apposite disposizioni od ordini di servizio;
- effettuare sistematiche verifiche su operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree sensibili, anche attraverso strutture di controllo già esistenti nella Società;
- raccogliere ed elaborare le informazioni rilevanti in ordine al Modello;
- chiedere informazioni ai responsabili delle singole funzioni aziendali e, ove necessario, anche all'Organo dirigente nonché ai collaboratori, consulenti esterni, ecc.;
- condurre indagini interne, e svolgere attività ispettiva per accertare presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;

- promuovere iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi dei modelli e predisporre la documentazione organizzativa interna necessaria al funzionamento dei modelli stessi, contenenti le istruzioni, i chiarimenti o gli aggiornamenti (organizzare corsi di formazione, divulgare materiale informativo, ecc.);

L'Organismo di Vigilanza opera in stretto coordinamento con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Per lo svolgimento della sua attività l'Organismo di Vigilanza:

- a) si è dotato di un proprio Statuto e Regolamento;
- b) si coordina con i responsabili delle altre funzioni aziendali per i diversi aspetti relativi al modello;
- c) si avvale per l'attività di verifica del supporto del Servizio *Audit, Compliance, Risk Management e Privacy*.

3. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA (REPORTING).

L'Organismo di Vigilanza è destinatario delle segnalazioni circa eventuali condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 o circa possibili violazioni del presente Modello organizzativo e/o del Codice etico. A tal fine, sono previsti:

- un canale informativo ordinario tramite posta elettronica per consentire il flusso di segnalazioni ed informazioni di cui è destinatario l'Organismo attraverso l'indirizzo: *organismovigilanza@consap.it*;
- una Piattaforma informatica dedicata (Piattaforma di gestione delle segnalazioni, c.d. Piattaforma *Whistleblowing*, raggiungibile al link: *https://consap.whistleblowing.it*), attraverso il quale possono essere effettuate segnalazioni di possibili violazioni del presente Modello e del Codice Etico, ovvero di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001, con garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante e del contenuto della segnalazione, ai sensi dell'art. 6, commi 2-bis, (c.d. canale *whistleblowing*).

Tutti i dipendenti e tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini della Società sono tenuti ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza in ordine ad ogni violazione del Modello e dei suoi elementi costitutivi e ad ogni altro aspetto potenzialmente rilevante ai fini dell'applicazione del D.lgs. 231/2001.

Tale obbligo costituisce una regola fondamentale del presente Modello, alla cui violazione sono connesse le sanzioni previste nel sistema disciplinare ex D.lgs. 231/2001.

L'Organismo agisce in modo da tutelare i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, diretta o indiretta, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, e da garantire la riservatezza dei fatti oggetto di segnalazione, fatti salvi gli obblighi di Legge e la tutela dei diritti della Società; le garanzie in questione risultano rafforzate là dove le segnalazioni vengano effettuate attraverso il canale previsto dall'art. 6, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater del D.lgs. 231/2001, in applicazione della disciplina ivi contenuta.

L'Organismo è, altresì, destinatario di *comunicazioni, su base periodica*, aventi ad oggetto informazioni rilevanti ai fini della verifica sull'attuazione del Modello e sulla sua adeguatezza rispetto alla prevenzione dei reati. Il contenuto di tali comunicazioni, le modalità di trasmissione delle stesse e la relativa periodicità sono regolamentati in un apposito *Regolamento sui flussi informativi verso l'OdV*.

L'omessa o ritardata o incompleta informativa sarà segnalata dall'Organismo di Vigilanza ai Vertici aziendali per le determinazioni del caso. In particolare, potrà comportare l'applicazione delle misure sanzionatorie contenute nel sistema disciplinare aziendale adottato ai sensi del D.lgs. 231/2001.

4. FLUSSI INFORMATIVI DALL'ORGANISMO DI VIGILANZA.

L'Organismo di Vigilanza riferisce al Consiglio di amministrazione e al Collegio Sindacale in merito alle attività svolte, alle segnalazioni ricevute, alle violazioni del Modello accertate, agli interventi correttivi e migliorativi del Modello ed al loro stato di realizzazione. In particolare, trasmette con periodicità annuale al Consiglio di amministrazione e al Collegio Sindacale, una relazione scritta avente il seguente contenuto minimo:

- l'attività complessivamente svolta nel corso dell'anno;
- le attività cui non si è potuto procedere per giustificate ragioni di tempo e risorse;
- i necessari e/o opportuni interventi correttivi e migliorativi del Modello ed il loro stato di realizzazione;
- l'elenco delle attività che si prevedono per l'annualità successiva.

L'Organismo di Vigilanza trasmette, altresì, al Collegio Sindacale i verbali delle sue riunioni.

L'Organismo di Vigilanza effettua incontri periodici – per lo scambio di informazioni rilevanti nei rispettivi ambiti di competenza – con il Collegio dei Sindaci, con il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e con il RPCT.



www.consap.it